

XXXI.

TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI.

SOMMARIO. *Congedi. — Lettura di uno schema di legge del deputato Paternostro e di altri, per modificazioni all'applicazione ai comuni di Sicilia della legge 15 agosto 1867 sulla soppressione delle corporazioni religiose. — È fissato per lunedì lo svolgimento del disegno medesimo; e dell'interpellanza del deputato Di Rudinì, dopo la discussione in corso. — Seguito della discussione generale dello schema di legge per disposizioni sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Discorso del deputato Di Masino contro il medesimo — Il ministro guardasigilli discorre in difesa di esso — Spiegazioni personali del deputato Indelli, e risposta del ministro guardasigilli — Discorso del deputato Maiocchi contro lo schema. — Il deputato Di Blasio presenta la relazione sul disegno di legge relativo ad una maggiore spesa per l'ospedale italiano di Costantinopoli, e ad una nuova spesa per la costruzione in detta città di carceri consolari e di un ricovero per marinai nazionali.*

La seduta è aperta alle 2 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.)

PRESIDENTE. Chiedono un congedo: per ragioni domestiche, l'onorevole Tranfo di 45 giorni; l'onorevole Secco, di un mese; gli onorevoli Di Carpegna e Cittadella, di giorni 8. Per motivi di salute, l'onorevole Gerardi, di 15 giorni.

Se non ci sono opposizioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

Gli uffici avendo ammesso alla lettura il progetto di legge presentato dagli onorevoli Paternostro, La Porta, Di Rudinì, ed altri, vi si procede.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

« **SIGNORI!** — L'articolo 35 della legge del 7 luglio 1866 numero 3036, concedeva a ciascun comune del regno il quarto della rendita iscritta e corrispondente ai beni delle corporazioni soppresse dalla stessa legge e dalle precedenti nel comune medesimo, dedotti gli oneri e le passività gravitanti sulla rendita stessa.

« È noto come per l'articolo 11 della stessa legge la rendita da iscriversi dal demanio a favore del Fondo del culto era quella accertata in base alle dichiarazioni e sottoposta alla tassa di manomorta,

il che vuol dire assai minore di quella corrispondente al valore reale dei beni, ricavato dalla vendita.

« Questo quarto doveva essere dato ai comuni a misura che estinguendosi le pensioni e pagato il debito che il Fondo del culto avesse contratto ai termini dell'articolo 7, si sarebbe andato verificando un avanzo delle rendite del Fondo stesso destinato al pagamento delle pensioni ai religiosi. Oltre a ciò fu sancito l'obbligo pei comuni di investire il detto quarto in opere di pubblica utilità e specialmente nella pubblica istruzione, sotto pena di decadenza in favore del Fondo del culto.

« Però, ai comuni della Sicilia venne concesso il quarto della rendita di quei beni a datare dal 1° gennaio 1875, coll'obbligo di pagare il quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola, e colla devoluzione a vantaggio dei comuni stessi di quanto risulterebbe per la cessazione delle pensioni.

« Il motivo di questa eccezione è facile trovarlo in ciò: che le leggi di soppressione trovarono nell'isola (rimasta fino allora vergine di qualunque legge eversiva, e quindi ricca di tutto il patrimonio del clero regolare) una massa di beni immensamente maggiore a quella delle altre regioni d'Italia; e con essa trovarono intatto il numero dei frati e delle monache, una vera popolazione, al cui so-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

stentamento era urgente si provvedesse con sollecitudine.

« Fu quindi equo consiglio quello del legislatore del 1866 di stabilire un trattamento diverso nei comuni di quella regione, la quale venendo alla madre patria più scarsa di benefizi recava ad essa un più largo contributo di sostanze e di bisogni insieme.

« Nè questo beneficio si risolveva in maggiore largizione, ma soltanto in anticipata consegna della quota di rendita assegnata a ciascun comune indistintamente.

« È evidente che il passaggio della proprietà in testa ai comuni di Sicilia si è verificato col primo di gennaio 1867, epoca in cui doveva aver luogo la consegna della rendita, e che da quel giorno essa cessava di far parte della sostanza del Fondo per il culto e diventava patrimonio dei comuni; perlocchè qualunque imposizione fosse venuta posteriormente a gravare sul Fondo suddetto non poteva colpire una parte già distratta e diventata proprietà di altri.

« Ma, per ragioni che non ci è dato di conoscere, l'obbligo di consegnare la rendita di cui è caso ai comuni di Sicilia non venne adempiuto nel termine prefisso.

« Sopravvenne intanto la legge del 15 agosto 1867, n° 3848, la quale gravò di una tassa straordinaria del 30 per cento il patrimonio ecclesiastico. L'amministrazione del Fondo per il culto allora, nell'interesse del Demanio, pretese che la detta tassa colpisse anche il quarto devoluto anteriormente ai comuni, quasi che la proprietà di esso non fosse già passata a questi ultimi, e che la ingiustificata tardanza a consegnarlo potesse farlo considerare tuttora come parte integrale della sostanza chiesastica, e quindi si potesse volgere a danno dei comuni ed a beneficio dello Stato quello che era colpa di quest'ultimo.

« È una logica codesta a cui ripugna ogni volgare senso di giustizia e contro la quale si è unanimemente rivoltato il sentimento morale delle popolazioni siciliane.

« No, non si tratta qui di una passività del Fondo pel culto; la concessione del quarto è stata una vera e propria alienazione di una parte della sostanza di quel patrimonio verificatasi giuridicamente col 1° gennaio 1867.

« Avvi dunque una condizione giuridica diversa da quella che suppone l'interpretazione arbitraria che si è voluto dare finora alla legge. Una tale interpretazione ove si lasciasse più a lungo prevalere finirebbe per nuocere non solo ai comuni, ma eziandio al credito ed alla dignità dello Stato; imperocchè

allo Stato non può, non dev'essere lecito di ritogliere con una mano quello che ha dato coll'altra.

« Con queste brevi considerazioni i sottoscritti hanno l'onore di presentarvi l'unito schema di legge. L'argomento è stato oramai illustrato dal voto esplicito della Giunta d'inchiesta per la Sicilia, la quale, giustamente preoccupatasi dei molteplici bisogni e sofferenze dell'isola, e raccolte in proposito le generali lamentanze di quelle popolazioni e di quei municipi, dopo una serie di considerazioni gravissime, così ha concluso.

« La Giunta non può aver dubbio sulla soluzione « più equa da darsi a questa pratica. Essa fa voti, « non solo perchè il Governo solleciti le liquidazioni « definitive dei beni delle soppresse corporazioni religiose, ma perchè la *tassa straordinaria imposta « coll'articolo 18 della legge 15 agosto 1867 non sia « applicata al quarto della rendita corrispondente ai « detti beni, da iscriversi a favore dei comuni di Sicilia a termini dell'alinea secondo dell'articolo 35 « della legge 7 luglio 1866.* »

Dopo ciò non rimane ai sottoscritti che raccomandare alla vostra giustizia l'approvazione del seguente progetto di legge.

« *Articolo unico.* La tassa straordinaria di cui è parola nell'articolo 18 della legge 15 agosto 1867, numero 3848 non è applicabile sul quarto della rendita dei beni delle corporazioni religiose soppresse attribuito dalla legge 7 luglio 1866, numero 3036, ai comuni di Sicilia.

« Paternostro, La Porta, Rudini, Morana, Maurigi, Inghilleri, Borruso, Bordonaro, Tedeschi, Nicastro, L. Perroni, Botta, Nocito, Damiani, Dalle Favare, Di Belmonte, Ceraolo, Colonna, Friscia, Tamaio, Ferrara, Muratori, Guarasi. »

PRESIDENTE. Interpello l'onorevole Paternostro...
Voci. Non c'è.

PRESIDENTE. Allorchè sarà presente gli chiederò quando intenda svolgere il suo progetto di legge.

L'onorevole deputato Mancardi ha presentato un altro progetto di legge, il quale sarà trasmesso agli uffici affinchè deliberino se debbasi darne lettura.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE
PER PROVVEDIMENTI SUGLI ABUSI DEI MINISTRI DEI
CULTI NELLO ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione generale del progetto di legge per provvedimenti sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

L'onorevole Di Masino ha facoltà di parlare.

DI MASINO. Signori, io ben comprendo che, al punto a cui è giunta la discussione, voi abbiate grande desiderio che io sia quanto mai breve. Cercherò di esserlo, e se non rinunzio alla parola, egli è solo perchè un sentimento di dovere sembra mi imponga di esporre le mie idee in questa circostanza.

Per questo io invoco tutta la vostra indulgenza.

Riassumerò a grandi tratti le considerazioni che intendeva di svolgere che riflettono strettamente questo progetto di legge, giacchè vennero in gran parte di già svolte dai molti oratori che convennero nell'oppugnarlo. Ma tengo prima di tutto a dire che raccoglierò ancora meno di quello che abbia fatto l'onorevole mio collega, che mi ha preceduto ieri sera, cose dette, che non credo degne di essere raccolte, per quanto sia dolorosa la impressione che in me produssero.

Venendo poi al progetto, mi pare che sia stato ampiamente provato, nè sia stato disdetto, che nessun dato, nessuna statistica, nessuna manifestazione in quelle varie forme che piglia l'opinione pubblica per farsi conoscere, sia venuta a dimostrare non solo l'urgenza, ma l'opportunità di questo progetto di legge. Specialmente che perfino l'esperienza pratica ha potuto compiersi, dacchè articoli di legge conformi a quelli proposti stavano già scritti nelle nostre leggi: e vennero cancellati senza che, nè prima, nè dopo l'opinione pubblica si sia manifestata in modo da ritenere che essi abbiano avuto un sensibile effetto. Questo è cagionato da una parte dalla prudenza e riserva del clero, dall'altra dal fatto che riguarda per lo più la intromissione in atti, i quali non escono dalla cerchia privata, non escono dalla coscienza dell'individuo, per quanta maggior importanza acquistino venendo compiuti da persone, le quali rivestono il carattere sacerdotale. È il voler temere l'abuso dove non vi è che l'uso, o quanto meno non si può stabilire i confini che distinguono l'uno dall'altro. Il che venne ampiamente dimostrato.

Solo vi prego di riflettere se veramente, quando si parla di voler tutelare la pace delle famiglie, non la si ponga invece a serio pericolo, od esponendo il sacerdote a dar pubblico conto del perchè ha dato o negato l'assoluzione, ha o non ha assentito a compiere un dato atto palesando segreti (ove non le sia vietato) che faranno lamentare alle famiglie, assai più che non a lui, le disposizioni della legge che ve lo obbligano, od eccitando disgustose dissensioni fra i membri di una stessa famiglia, lasciando in balia delle acrimonie o dei dispetti privati o delle passioni dei partiti politici l'applicazione di questa legge.

Nè potrà la intenzione di non rigorosa applicazione o più benigna interpretazione menomarne le temibili conseguenze, poichè quando verrà emanata, la esecuzione sua spetterà ai magistrati inferiori, che, per quanto rispettabili essi sieno, non sono però all'infuori dell'influenza di tali sentimenti.

Riflettete ancora alla esorbitanza della disposizione che vieta al sacerdote di esprimere il suo avviso su qualsiasi provvedimento del Governo, una circolare od altra disposizione dell'autorità, oltre, ben inteso, a quanto già ampiamente è previsto negli articoli di legge sostituiti a quelli soppressi nel 1871.

All'articolo 3 poi, come pure venne rilevato, quando si parla di culto esterno, si estende la giurisdizione del Governo su tutte le funzioni del sacerdote dentro e fuori la chiesa, il che è veramente assurdo.

Forse la potente parola dell'onorevole ministro riuscirà a scemare in apparenza queste esorbitanze, ma non potrà riuscire a rendere non vero ciò che è.

Venne altresì osservato come le disposizioni della legge tendono essenzialmente a colpire il basso clero, cioè i sacerdoti, i parroci, i coadiutori, i quali si trovano più a contatto delle popolazioni, specialmente rurali, molti dei quali, più semplici, potranno prestare appiglio a chi vorrà usare ed abusare della legge contro di loro.

E questi sacerdoti, o signori, non meritano questo; me ne appello a tutti coloro i quali ebbero ed hanno parte nelle amministrazioni dei comuni rurali, e che vivono nelle campagne delle provincie che più io conosco, se non sono testimoni costanti dell'affetto, delle premure, della carità che i parroci e i loro coadiutori portano a tutti, e specialmente alle basse classi della popolazione, nell'esercizio dei loro doveri; essi le confortano, le assistono, sono loro accanto in tutti gli atti importanti della vita.

E ricordo ciò che fecero questi sacerdoti ai tempi del colera; si videro allora persone rivestite di pubblici uffici mancare al loro dovere, e questo può succedere sempre, ma non si potè segnalare forse un solo parroco il quale vi abbia mancato.

E, lasciatemelo dire, sacerdoti simili non possono essere così male educati, e così male diretti come da parecchi di voi si vuole asserire. Ed intanto voi li compensate in questa guisa!

Eppure alla fin dei conti questi sacerdoti sono lo scudo principale che abbiamo noi della classe più privilegiata, e possidente contro le classi che non possiedono. Per esse non è la morale civile, non le scuole o simili mezzi di educazione che siano sufficienti a trattenere da pericolosi confronti, se voi loro togliete il pensiero della uguaglianza innanzi a

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

Dio, della democrazia della Chiesa e del compenso della vita futura.

Le popolazioni, o signori, le quali sono testimoni di questo fatto, siate sicuri che non saranno con voi. Togliete ora le parti della legge a cui ho accennato, veramente esorbitanti, ma che formano tuttavia il suo fondamento pratico e significativo, e che ne rimarrà che non sia già contemplato in altre disposizioni legislative o nelle leggi comuni?

Ma se tuttavia la Camera, per fatto politico, l'approvasse, vogliate almeno esaminare le disposizioni che ho accennato, e per le ragioni che vennero esposte, non tanto da me, quanto dagli altri oratori, vi persuaderete che è necessario di toglierle per non incappare in danni veri e reali invece di futuri ed immaginari.

Ma qual è adunque la ragione e i motivi che indussero l'onorevole guardasigilli a presentare questo progetto se esso offriva così ampio mezzo di essere combattuto?

Egli è perchè si vuole la continuazione della lotta dello Stato contro la Chiesa; lotta, o signori, che dovrete accorgervi fin voi quanto sia dannosa e vana.

Un oratore, a provare la necessità della legge, accennò al fatto succeduto anni sono nelle provincie subalpine, dell'arresto cioè di monsignor Franson, arcivescovo di Torino. Ma questo fatto prova precisamente il contrario, poichè nessuna legge di questa natura esisteva allora in quelle provincie, eppure l'arcivescovo poté venire arrestato.

L'onorevole relatore, in appoggio di essa, cita il conte di Cavour. Ebbene, in questi giorni ebbi agio di rivedere i discorsi del conte di Cavour nelle varie circostanze in cui si trattò della questione ecclesiastica, e mi permetta io gli dica che egli non ha letto bene i discorsi del conte di Cavour.

Osserverò innanzitutto che le parole del relatore citate e dette nel 1854 si riferivano a disposizioni ben differenti dalle attuali, e che si trattava di stabilire delle penalità contro i ministri del culto i quali, nell'esercizio del loro ministero, si facessero a censurare le leggi e le istituzioni dello Stato ed a provocare la rivolta contro le leggi ed istituzioni medesime, e queste disposizioni noi le troviamo negli articoli sostituiti nel 1871 a quelli allora soppressi.

Io prego quindi l'onorevole relatore a voler rivedere un po' meglio i discorsi del conte di Cavour, e troverà che precisamente in quella circostanza accennata dall'oratore, ed a cui un momento fa alludeva, ebbe ad esprimersi in modo esplicito e chiaro il conte di Cavour. Allora nel Parlamento subalpino si invocavano disposizioni analoghe a quelle che si

proporgono ora, e sapete cosa rispondeva il conte di Cavour?

Rispondeva con queste precise parole. Era nella seduta del 14 marzo 1851:

« La storia di tutti i tempi prova che il mezzo più efficace per accrescere l'influenza politica del clero, si è di lasciarlo in una condizione eccezionale, si è di sottoporlo a persecuzioni, oppure anche a semplici vessazioni. »

Se questa data pare all'onorevole relatore un po' troppo antica, io lo porto più innanzi, al 1852, e vedrà che, riferendosi ancora alla storia, egli disse nuovamente, che la storia c'insegna pure che quando il partito clericale si mette a combattere la libertà, non vi è altro mezzo più efficace per resistergli, che opporgli principii di tolleranza e di libertà.

Se alle volte poi temesse che il conte di Cavour si fosse ricreduto da queste opinioni, allora io gli ricorderò che, pochi giorni prima che egli si ammalasse di quella malattia che lo portò alla tomba, ebbe occasione in una solenne circostanza di esprimere il suo avviso, ed allora ancora egli diceva: « che una delle condizioni dell'andata a Roma era l'applicazione larga e leale del principio di libertà in ordine ai rapporti della società civile colla religiosa. »

Io non voglio prolungare le citazioni, ma potrei indicare fin dove il conte di Cavour portava questo suo concetto.

Un altro argomento dell'onorevole relatore, ed il guardasigilli certo pure lo invocherà, è che alla fin fine non si tratta se non di ripetere in una legge speciale, articoli che il Ministero precedente aveva proposto che facessero parte del Codice penale; ma a me basta richiamare le ragioni state svolte in questa discussione, per ricordare che essi tendono a combattere nel merito le disposizioni stesse, e non a difenderle semplicemente per opportunità. Non occorre che io dica come ancora meno vale per me questo argomento perchè non poteva approvare il Ministero precedente nella sua politica ecclesiastica che, a dire il vero, io neppure comprendeva.

Di più, e me lo perdonino i miei colleghi che seguono su questi banchi vicini a me, ma sotto questo aspetto non mi recò sorpresa che parecchi membri del Parlamento che erano in voce di appartenere più strettamente al partito conservatore, abbiano potuto abbandonare il Ministero precedente.

Ma, o signori, un grave argomento di difesa si potrebbe tuttavia addurre, ed è che ben altra cosa sono disposizioni che si introducono in un Codice, da quelle emesse per via di una legge speciale apposita, che, volere o non volere, ha carattere ed aspetto di legge eccezionale, e che contrasta assai

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

troppo con la soverchia larghezza che noi usiamo verso chi altrimenti meriterebbe i colpi della legge ed i nostri!

Ancora risuonano alle orecchie le opposizioni alle leggi eccezionali per la pubblica sicurezza, ed ora invece volete ammetterne una contro il clero. Sarà solo dunque verso i briganti e gli assassini che ammetterete un sistema di larghezza, che principia dalla procedura e va fino all'abolizione della pena di morte, e ciò a favore di chi uccide i galantuomini prima di salvare questi dai colpi degli assassini!

MORELLI SALVATORE. Non esagerate.

DI MASINO. Mi pare poi che non reggano le citazioni fatte dal relatore di alcune disposizioni di leggi di altre nazioni.

Egli cita nella sua relazione (e mi attengo strettamente alle sue citazioni perchè io non sono legale, e così posso cadere meno facilmente in errore), egli cita nella sua relazione alcuni articoli, come inclusi nei Codici esteri, ma io non veggo in essi disposizioni le quali abbiano relazione con quelle a cui ho dianzi accennato.

Si parlò molto in questa discussione dei rapporti della Chiesa con lo Stato, ed è una questione grave. Io ammetto che questi rapporti debbano subire le mutazioni dei tempi e della condizione delle cose.

Comincio a premettere che la Chiesa, immutabile nei suoi principii, può essere tuttavia mutabile nella loro applicazione. Ed essa subì di fatti i mutamenti richiesti dalle trasformazioni della società e dalla condizione dei tempi.

Ma a coloro che l'accusano di mutarsi troppo lentamente, io vorrei che meditassero sugli insegnamenti della storia che sono ben altri di quelli che ne vorrebbe trarre l'onorevole relatore, citando a spizzico dei fatti parziali, rettificati molto bene dall'onorevole Bortolucci, e che tutto al più potrebbero provare che gli uomini, in qualunque condizione essi siano, non sono mai perfetti; essa invece ci insegna che la Chiesa dura intatta da 19 secoli, ed intanto i regni cadono, ed i popoli scompaiono ai suoi piedi. Questo vuol dire che la sua organizzazione deve essere ben conforme alla natura umana, e deve confarsi ben specialmente a noi appartenenti alla razza latina.

Ed a coloro i quali un po' leggermente invocano le riforme della Chiesa, e vogliono darne l'insegnamento creando una distinzione fra l'organamento della Chiesa ed i suoi principii, e si lagnano della immobilità sua soverchia, mi permetterei pregarli di riflettere se nel vertiginoso cammino, con cui passano gli uomini e le cose quaggiù, rivolgendo il pensiero a questa forza di stabilità, essa non ci pre-

senti pure spesso elemento di conforto e di riposo, e non dobbiamo essere molto guardinghi e circospetti nel portarvi il nostro giudizio.

Egli è che nella Chiesa cattolica si incardina per noi il principio religioso; principio che riceve nel nostro paese assai troppe scosse, perchè le conseguenze non si facciano pur troppo palesi.

Noi ci avviamo a quella condizione, a cui ha accennato un uomo, che non è certo sospetto di clericalismo, e le cui opinioni devono essere accettate specialmente nei banchi opposti al mio, dal signor Louis Blanc il quale in altra forma volgendo una frase conosciuta, disse che tutto ciò che si toglieva alla sovranità di Dio si dava alla sovranità del carnefice.

Del principio religioso noi ne facciamo rilascio troppo facilmente, eppure, o signori, ivi sta il cardine della società.

Il principio religioso unito alla libertà, lo disse il conte di Cavour, e come vedete io prendo le mie citazioni a fonte che può esservi gradita, il principio religioso unito alla libertà forma il cardine del progresso e della civiltà. Togliete il principio religioso e la libertà, o signori, non potrà esserne che menomata. Io non vorrei che questa legge ne fosse precisamente un indizio.

Ponendomi dal vostro punto di vista io comprendeva che lo Stato potesse mantenersi in un sistema di lotta finchè il Governo non fosse giunto in Roma. Comprendevo che allora lo Stato volesse armarsi, ma dopo, o signori, io non l'ho compreso più.

Il cammino percorso, e questo pure venne ricordato da un oratore che parlò due giorni fa, il cammino percorso dal 1848 in qua, o signori, lascia così grande distanza fra le condizioni della Chiesa di allora e le attuali che davvero mi pare sia ormai tempo di arrestarvi. Confrontatele e poi ditemi se potete chiedere sul serio, perchè l'autorità ecclesiastica altamente se ne richiami, e ne muova lamenti e se abbiate motivo di trarre da ciò pretesto di nuove ostilità.

Domandavo un giorno ad un sacerdote, il quale si mostrava contrario ai principii di libertà, perchè ne disconoscesse i benefizi e non la apprezzasse. Ed egli mi rispondeva: ma che ha mai portato al clero la libertà, perchè abbia ad amarla.

Io vi confesso che non ho saputo rispondergli. Provatevi una volta, o signori, a cambiare sistema; provate ad accordare anche alla Chiesa vera ed efficace libertà.

Le opposizioni più vive sono attutite, neppure ragioni politiche hanno ragione di essere, va via crescendo il numero dei sacerdoti che si rassegnano

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

ai fatti compiuti e più andrà crescendo applicando la tolleranza e la libertà.

Tranquillando il cattolicesimo voi preparerete la migliore difesa per ogni eventualità.

Davvero io penso che l'Europa non ci comprenda; e non possa spiegarsi come l'Italia non apprezzi al suo valore il gran fatto di avere nel suo seno, insieme al sovrano temporale, anche il sovrano spirituale, fatto il quale importa conseguenze altissime, non solo morali, ma anche materiali, e non faccia tutto il suo possibile per mostrarsene degna.

Se volgiamo gli occhi intorno a noi, nessuna nazione troviamo in uno stato di cose pari al nostro.

L'onorevole relatore, ci fece fare il giro dell'Europa; ebbene, o signori, guardiamo ciò che succede in Prussia. In Prussia, le leggi del potente ministro germanico, sono altamente crudeli contro la Chiesa, ma intanto egli crede di avere dietro di sé il culto luterano, il quale guadagna il cammino perduto dalla Chiesa cattolica, ed egli pensa che il principio religioso, non abbia a soffrirne. S'inganna molto probabilmente, e pare a me che anche segni apparenti vi siano, che dimostrano come il ministro germanico si accorga di essersi ingannato. Comunque, è una condizione di cose la quale non può stare a confronto della nostra.

Nel Belgio, la vivezza nella lotta dei partiti può portare forse il sentimento religioso anche nelle gare politiche, ma senza che il partito opposto al conservatore venga ad atti che lo possano seriamente pregiudicare, e quel paese dà prova di quanto vi sia radicato e profondo.

Non parlo dell'Inghilterra. Tutti coloro i quali vi sono stati, non possono che essere altamente edificati di quella nazione la quale ammette la più ampia libertà, e dà prova quanto di questa libertà sappia fortunatamente e convenientemente giovare, ma dimostra intanto quanto profondo vi sia il rispetto al culto della religione e ciò tanto per gli inglesi cattolici quanto per i protestanti; ed il ravvicinamento dei due culti non reca certamente, in quel popolo osservatore ed intelligente, detrimento al culto cattolico, anzi manifeste sono le prove del contrario.

Osservate ancora la Francia, e vedrete che anche i partiti più avanzati danno prova di un rispetto relativo al sentimento religioso. E potete constatarlo anche nelle ultime discussioni avvenute in Francia. Il risveglio del sentimento religioso comincia ivi dalla data nefasta del 1871.

Dall'una parte le vittorie prussiane che avevano principio coll'invocazione del Re alla Provvidenza, e terminavano colla preghiera del soldato prima di affrontare la morte; dall'altra lo spettacolo orribile

che diede Parigi, abbandonata alle passioni sfrenate delle masse senza legge e senza ritegno, diedero a riflettere seriamente a quel popolo sempre grande; e se considerazioni politiche possono trovarsi concordi, state persuasi che quei fatti e quel confronto ne furono la prevalente origine.

E noi invece, cosa abbiamo dietro di noi che possa porgere un qualche pretesto di rassicurazione.

Ma, signori, e vengo alla conclusione, credete veramente che il paese s'interessi a questa legge ed anche trovi che noi usiamo molto bene del nostro tempo? Il paese il quale aspetta provvedimenti di pubblica sicurezza dall'un capo all'altro della penisola, alleggerimenti d'imposte, riforme amministrative ed economiche, vede invece che noi ci perdiamo in discussioni di progetti dei quali non sa capacitarsi.

Stabiliamo invece all'infine i nostri rapporti colla Chiesa su quelle basi che mi pare dovrebbero accettarsi da tutti, che non chiamo libera Chiesa in libero Stato, non intendendone bene l'espressione, ma sulla separazione legale, sulla autonomia; ciascuno faccia la parte sua; non però con separazione assoluta, giacchè è necessario il rispetto e l'appoggio reciproco. Mostriamo maggiore considerazione verso il clero, desideriamo e non poniamo ostacoli a che si faccia ognora più istruito ed educato alla scuola del mondo, e ne avremo quel concorso, quel bene comune che dobbiamo tutti desiderare sempre più schietto ed efficace.

Saremo così meglio preparati a superare le difficoltà che ci presentano le passioni di parte, le gare locali ed individuali e la questione sociale che pur troppo si avvanza.

Signori, ho principiato col dire che parlavo per dovere: e questo mio dovere è di portare anche il mio debole concorso a che questa Italia nostra, la quale si è formata non so se più per fatto della Provvidenza o per fatto degli uomini, non abbia mai a trovarsi esposta ad un troppo grave pentaglio.

MANGINI, *ministro di grazia e giustizia*. L'attuale amministrazione, nello assumere la responsabilità del potere, due promesse faceva al Parlamento ed al paese nella materia gravissima della politica ecclesiastica.

L'una, di porre termine ad un sistema di debolezza e tolleranza fino a quel tempo usato da più anni verso l'ostinata ed antinazionale resistenza, che una parte dell'episcopato e del clero italiano opponeva agli ordini nuovi del nostro giovane regno ed alle sue libertà politiche, impegnandoci a procedere senza ostilità aggressiva e senza la menoma persecuzione od offesa alla libertà, ma tenendoci ad un tempo lontani dall'illusione d'impossibili concilia-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

zioni, e reprimendo con una legge efficace le esorbitanze e gli abusi dei ministri dei culti.

L'altra, di consacrare opera diligente e coscienziosa a preparare il disegno di legge, le tante volte promesso ed espressamente riservato in una solenne occasione nella legge del 1871, per regolare l'amministrazione ed il godimento della proprietà ecclesiastica.

Il secondo di questi progetti richiedendo naturalmente maggior tempo e maturità di studi, fin dai primi giorni in cui il Ministero ebbe l'onore di presentarsi alla Camera, si affrettò a deporre fra gli altri il presente disegno di legge in adempimento della prima delle sue promesse.

Ed io, signori, feci tacere ogni tentazione di amor proprio, rinunciai ad ogni tentativo di fare opera originale, e preferii di chiedere la vostra approvazione al testo di pochi notissimi articoli di legge, i quali erano già stati ampiamente ed anche vigorosamente discussi nel Parlamento Subalpino fin dall'anno 1854, il cui voto ad essi favorevole fu salutato come una preziosa conquista del partito liberale.

Il testo di questi medesimi articoli aveva fatto parte del Codice Penale italiano fino al 1871, cioè per 17 anni in Piemonte e per 12 nelle altre provincie d'Italia, senza produrre inconvenienti e sollevare richiami.

Il testo quasi identico degli stessi articoli, scomparso di poi dal Codice, era stato ristabilito nel progetto del nuovo Codice Penale, presentato non ha guari all'altro ramo del Parlamento dalla passata amministrazione, e quell'assemblea, dopo ampia e dotta discussione, lo aveva accettato.

Pensai dunque che, presentando un disegno di legge così modesto ed innocuo, giustificato da tanta copia di precedenti e da una favorevole esperienza già fatta della sua applicazione, avrei ottenuto che il medesimo ricevesse da voi la desiderata approvazione, senza discussione, e che la Camera avesse quindi potuto fare economia di un tempo troppo prezioso per la immensa mole di altre utili riforme che il paese attende.

Debbo confessare, o signori, di essermi grandemente ingannato in questa lusinga, e ne fa prova l'ampiezza ed anche la vivacità della discussione, che il progetto di legge ha sollevato, e che da tre giorni occupa quest'Assemblea.

Io non mi meraviglio della opposizione ardente che esso suscitò nei diari clericali di tutta Italia, i quali naturalmente si oppongono sempre, e, dominati da spirito di parte, gridano per sistema al finimondo, semprechè lo Stato colle sue leggi cerchi di

difendersi dalle aggressioni e dalle offese di un partito che non accetta l'unità nazionale.

Comprendo perfettamente che questo progetto di legge apparisca timido ed insufficiente per alcuni dei membri di sinistra di questa Camera, come gli onorevoli Petruccelli, Merzario, Bovio, e Capo i quali invece domandano l'immediata abolizione della legge sulle guarentige pontificie, ovvero una legge organica della Chiesa, qualche cosa, se non m'inganno, che fosse una copia od un'ampliamento della tanto famosa e così mal riuscita Costituzione del clero in Francia.

Ma, concedetemi che il dica, sono rimasto compreso di penosa meraviglia, allorchè ho udito dal seno della stessa maggioranza progressista di questa Camera sorgere la voce di altri uomini politici, come il Trinchera, e più specialmente l'Indelli, i quali, pur non volendolo, sono riusciti, con le loro conclusioni, a rendersi difensori dell'impunità degli ecclesiastici, i quali abusassero del loro ministero a detrimento dello Stato e delle libere istituzioni. Imperocchè essi non hanno dubitato di qualificare questo disegno di legge aspro ed eccessivo, contrario al principio della libertà religiosa, ingiusto, inopportuno, facendo così dei loro discorsi un'eco anticipata di quelli che ieri e quest'oggi abbiamo udito pronunziarsi dal lato opposto della Camera dagli onorevoli Bortolucci e Di Masino, senza quel coraggio con cui il primo di essi, dominato da sincere convinzioni che io rispetto, fece tra noi aperta professione di fede e di ossequio al Papato, ancorchè incarnato nell'insegnamenti del Sillabo ed in guerra con l'Italia! (*Bene!*)

Amico vecchio e sincero della libertà, persuaso, o signori, che la libertà religiosa è la madre feconda di tutte le altre, io non posso e non debbo rassegnarmi a così grave accusa.

È soltanto su questo terreno che accetto la discussione sui principii informativi di questo progetto di legge, riservandomi di analizzare ciascuno dei suoi articoli allorchè verranno in esame. Io renderò manifesto che i dubbi e le opposizioni sollevate da alcuni degli amici politici del Ministero sono l'effetto di un equivoco, generato da scrupoli che muovono ad ogni modo da una sorgente altamente rispettabile. Ma confido dissipare l'equivoco, calmare gli scrupoli, con semplicità e chiarezza di ragionamenti, guardandomi dal seguire nelle loro brillanti escursioni nel campo della storia gli onorevoli Petruccelli e Bovio, ed altri loro colleghi in proposte più radicali, ma tenendomi rigorosamente all'argomento in discussione, e senza mai discostarmi da quella misura e severità di linguaggio

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

che, dovendo io parlare a nome del Governo, non è l'ultimo dei miei doveri.

Il disegno di legge è stato impugnato come inopportuno e come ingiusto; io ne dimostrerò la opportunità e la giustizia.

Sotto il primo punto di vista, si è detto dagli oppositori essere un errore del Ministero lo avere distaccato alcuni articoli dall'intero progetto del Codice Penale da discutersi innanzi al Parlamento, lo averne formato un progetto di legge a parte, ed averlo presentato alla Camera perchè ne fosse anticipata l'approvazione. Non vi è alcuna necessità (essi dicono), e tanto meno urgenza; quindi è conveniente sospendere la votazione di questa legge, e rinviarla alla discussione non lontana del Codice Penale, nel qual senso l'onorevole Indelli non ha dubitato di farsi autore di una esplicita mozione sospensiva.

Signori, la presentazione e l'approvazione di questo disegno di legge sono giustificate da una doppia opportunità, *parlamentare* e *politica*.

Quanto alla prima, non devesi dimenticare in quali condizioni la novella amministrazione fu chiamata al governo della cosa pubblica. Essa usciva dal seno di una opposizione la quale da più anni aveva mosso in ogni occasione severo biasimo della fiacchezza e tolleranza usata dal Ministero precedente verso gli abusi di una parte del clero.

Il guardasigilli mio antecessore da me stesso vivamente interpellato si era scusato, dolendosi che il Parlamento nel 1871, trascorrendo più oltre del giusto, avesse soppresso alcune disposizioni del Codice penale, sicchè il Governo fosse rimasto disarmato in faccia agli abusi che si deploravano di alcuni ministri del culto. E la Camera chiuse quella memorabile interpellanza nel dì 8 maggio 1875 con un solenne Ordine del giorno, in cui raccomandò al Ministero « di applicare con fermezza (sono parole testuali), a tutela dei diritti dello Stato, le leggi che debbono governarne le relazioni colla Chiesa. »

Laonde allorchè il nuovo Ministero si formò, diede un posto nel suo programma alla promessa precisamente di presentare le due leggi testè indicate all'approvazione del Parlamento.

Ed infatti la prima di esse, quella stessa che oggi vi sta d'invanzi, fu immediatamente presentata alla Camera. È vero che altri lavori parlamentari più urgenti non ne permisero la discussione; ma tutto il paese lesse il progetto, e conobbe le intenzioni del Governo, nè io rammento che in quell'occasione siasi elevata veruna obiezione, o giudizio d'inopportunità e sconvenienza della separata presentazione di questa legge, anzi moltissimi organi della

stampa liberale furono concordi nell'approvarla ed applaudirla.

Sopravvenne lo scioglimento della Camera. Qui conviene altresì rammentare che nel programma elettorale di Stradella fu esplicitamente posta innanzi alla nazione italiana la questione ecclesiastica, e dal Ministero furono esplicitamente rinnovate le promesse delle due leggi di cui ho parlato innanzi.

Le elezioni si fecero su quel programma; la grande maggioranza inviata a questa Camera, quella che ha la missione di votare le leggi di progresso e di riforma, fu eletta acciò adempisse le promesse racchiuse nel programma medesimo.

Noi dunque abbiamo il diritto di dire che vi ha ormai il giudizio del paese, il consenso della nazione, intorno all'opportunità, alla necessità che questa legge distinta e separata dal resto del Codice Penale venga dalla Camera discussa ed approvata.

Certo è che pei ministri ripresentarvi la legge era divenuto un obbligo indeclinabile. E tanto più dopo che dalla bocca del Principe Augusto, all'aprirsi della presente Sessione, furono in questo recinto pronunziate le parole che tutti rammentano: « Le libertà concesse nel nostro regno alla Chiesa tanto largamente, quanto in nessun altro Stato cattolico, non possono essere applicate in modo che ne vengano offese le pubbliche libertà, e menomati i diritti della Sovranità nazionale. » Le quali parole, se non mi inganno, furono più delle altre coperte dagli unanimi applausi dei membri del Parlamento e di quanti altri le ascoltarono.

Voci. Sì! sì! È vero! (*Segni di approvazione*)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero adunque, o signori, non ha fatto che adempiere ad un dovere che gli era imposto dalla volontà nazionale, e farsi garante della parola del Principe, nel sottomettere alle vostre deliberazioni questo disegno di legge.

Si potrà ragionare intorno alla sua intrinseca giustizia; ma sollevare ora tardivamente l'obiezione della sua opportunità potrebbe sembrare, più che un serio argomento, un pretesto per respingerlo senza esaminarlo.

PETRUCCELLI. È opportuno da tre secoli. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non basta, o signori.

Allorchè questo disegno di legge fu presentato, ne fu chiesta l'urgenza; e se non erro, nel 23 maggio la Camera lo dichiarava urgente. Vi è dunque una questione ormai giudicata anche dalla Camera, non solo sulla opportunità, ma intorno alla urgenza di questo disegno di legge.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

Coloro che oggi dicono alla Camera: dichiarate che la legge non è urgente, non è necessaria, nè opportuna; e la consigliano a così breve distanza di tempo a contraddirsi ed a sospendere la sua decisione; in verità non mi sembrano molto teneri del decoro e della dignità dell'Assemblea. (*Bravo! Bene!*)

Un'ultima prova dell'opportunità parlamentare di questa legge deriva dalla necessaria incertezza del tempo, che potrà ancora trascorrere, prima che il nuovo progetto del Codice Penale riesca ad acquistare virtù ed autorità di legge. Ciò è stato di già osservato nella relazione della vostra Commissione, la quale fu unanime, come unanimi furono gli uffici vostri, a portare favorevole giudizio dell'opportunità, come dell'intrinseca giustizia della legge stessa.

Certamente dal mio canto non mancherà il buon volere, e farò tutti gli sforzi perchè il progetto del Codice Penale percorra i diversi stadi della discussione col minor ritardo possibile; ma la Camera attende per ora una relazione della Giunta parlamentare soltanto sul primo Libro di esso. Gli articoli, di che si compone l'attuale progetto di legge, dovrebbero far parte del secondo Libro; ed il secondo Libro non potrà discutersi se non dopo esaurita la discussione del primo con l'approvazione dei due rami del Parlamento; dappoi che senza la risoluzione delle questioni fondamentali, che appartengono all'esame del primo Libro, mancherebbe ogni norma per compiere e sottoporre alle vostre deliberazioni il secondo. Io dunque dovrò reputarmi fortunato, se potrà aver luogo la discussione del solo primo libro innanzi ai due rami del Parlamento in questa Sessione. Sarà quindi necessario per lo meno un altro anno, o signori, per la discussione del secondo; ma chi può dire con precisione e certezza, quanto tempo ancora passerà, prima che l'Italia sia dotata del supremo e desiderato beneficio di un Codice Penale unico divenuto legge generale dello Stato?

Nè si dica che questo sistema di separare da un Codice alcun titolo per farne una legge speciale sia in sè difettoso e riprovevole. Si può già rispondere che questo disegno di legge, se deve comprendersi nel futuro Codice italiano, faceva parte benanche del Codice attualmente in vigore, e ne fu tolto da una legge speciale del 1871. Non si tratta dunque che di abrogare quest'ultima legge, e rimettere al loro posto, d'onde imprudentemente furono cancellate le disposizioni di legge che erano parte integrale del nostro diritto comune.

Ma a prescindere da ciò, io non ho udito sollevarsi somiglianti obiezioni, quando il Ministero precedente ha operato nello stesso modo rispetto al progetto del Codice di Commercio, separandone uni-

camente il Titolo riguardante le *Società commerciali*, e presentandolo al Parlamento sotto forma di un distinto progetto di legge, promettendo di fare successivamente lo stesso di altri; ed è singolare che dai sostenitori di quella stessa amministrazione a noi facciasi biasimo per un fatto, il quale non sarebbe che l'imitazione dell'esempio già dato dal Ministero precedente.

Ma più che questo esempio, concedetemi di invocare un altro, che per me è assai più autorevole.

Quando nel 1860 ebbero luogo quelle annessioni di provincie, che a poco a poco costituirono lo Stato italiano, e specialmente le prime dell'Emilia e della Toscana, questi paesi non avevano lo stesso Codice Penale Subalpino. Ma già nel 1860 si era nell'Emilia con una legge decretata, che quel Codice Penale del 1859, di cui facevano parte gli articoli ora in discussione, dovesse entrarvi in osservanza dal 1° di gennaio del successivo anno 1861.

Ciò non ostante, o signori, non reputò inopportuno il Parlamento italiano di occuparsi nello stesso anno 1860 di questa questione; e benchè non mancassero che pochi mesi dal giorno già certo e designato, in cui il Codice Penale del 1859 dovesse andare in osservanza nell'Emilia, non si mancò dal conte di Cavour e dal compianto Rattazzi di presentare uno speciale schema di legge, acciò venissero anticipatamente questi soli articoli posti in osservanza nell'Emilia ed altresì nella Toscana. In quella occasione parimente fu presentato dall'onorevole guardasigilli ministro Cassinis un progetto, che distaccava dal resto del Codice penale questi articoli medesimi, acciò fossero dal Parlamento anticipatamente approvati.

La Camera dei deputati udì una relazione della sua Commissione, di cui io stesso aveva l'onore di far parte, nella quale si leggono queste parole:

« La ragionevolezza e giustizia delle sanzioni contenute in quegli articoli è stata già così solennemente accertata in altre occasioni, che dopo l'autorità di legge e l'esecuzione che quegli articoli ottennero fino ad oggi, sarebbe tanto imprudente, quanto inopportuno, il ripigliarla in esame. » Su tali considerazioni la Camera dei deputati del 1860 approvò senza discussione questi articoli medesimi, che ora sollevano qui così viva discussione.

Nel Senato si avvisò identicamente nella relazione di altra Commissione, scritta da quell'esimio e liberale magistrato che fu il compianto presidente Musio, e vogliate consentirmi di leggerne alcune parole. Così egli esprimevasi:

« Questi articoli tendono ad impedire che nell'esercizio del suo ministero, ed in modo avente pubblicità, possa un sacerdote qualunque, con discorsi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

o scritti, o con atti positivi o negativi, censurare le leggi, le istituzioni dello Stato, od eccitarne il disprezzo, o turbare la coscienza pubblica, o turbare la pace delle famiglie, o provocare alla disubbidienza delle stesse leggi od istituzioni.

« Ciascuno dei predetti atti contiene sempre ingiuria ed offesa allo Stato, ed in una crescente progressione di elementi criminosi può trascendere dall'ingiuria nella ribellione, nella sedizione, nella rivolta, e può giungere in ultima analisi a turbare, corrompere, sconvolgere, sovvertire e scrollare lo Stato dalle sue fondamenta, ed all'ordine sostituire l'anarchia.

« Ora, se in un bene ordinato sistema legislativo si deve trovare la pena proporzionata per una semplice parola contenente ingiuria od offesa ad un cittadino, sarebbe improvvido, illogico ed assurdo che non vi si trovasse una pena per quegli atti che possono in ultima analisi trascendere sino ad attentare alla pace, all'ordine ed all'esistenza dello Stato. E sarebbe anche più illogico ed assurdo, in quanto gli stessi atti si troverebbero nello stesso Codice severamente puniti contro qualunque altro cittadino, e potrebbero rimanere impuniti contro quelli che, rivestiti di carattere religioso, volessero, abusando di esso, e resistendo più formalmente a Dio, attentare all'esistenza di quella società civile, che in tale loro sacra condizione si protegge anche con una legge aperta di privilegi e di pene. »

Il Senato approvò anch'esso col suo voto la proposta. Essa costituisce la legge del 2 luglio 1860, nella quale leggesi così prescritto:

« Saranno pubblicati e avranno immediata esecuzione nelle provincie dell'Emilia e della Toscana gli articoli 268, 269 e 270 del Codice Penale del 20 novembre 1859. »

Ora, o signori, non doveva io nudrire la speranza che questo esempio del Parlamento del 1860 potesse trovare imitazione nel 1876? Tanto più che noi alquanto più tardi, forse fra un anno, dovendo esaminare l'intero progetto del nuovo Codice Penale, avremmo potuto per ora premunire la società dai pericoli che possano minacciarla, e realmente la minacciano, salvo a consacrare una discussione di principii, uno studio di perfezionamento intorno a questi articoli nella sede veramente opportuna, cioè nella discussione dell'intero progetto del Codice Penale.

Lo ripeto, io mal mi apposi; ma non si ha il diritto di dirci che il Ministero ha fatto opera erronea ed inopportuna, separando questi articoli dall'intero progetto ed a voi presentandoli.

Dimostrato che la nostra condotta è irreprensibile dal punto di vista *parlamentare*, si negherà

tuttavia a questo disegno di legge l'opportunità *politica*? Dov'è, si domanda, la sua necessità ed urgenza? Quali fatti avvennero, quali pericoli minacciano il paese, perchè questa legge abbia dovuto presentarsi al Parlamento, ed approvarsi con anticipazione prima che si discuta ed approvi il resto del Codice Penale?

E qui alcuni hanno pure chiesto se vi sia una statistica degli abusi, dei reati dei ministri dei culti; come se potessero compilarli le statistiche penali di fatti che dal 1871 cessarono di essere reati, e perciò sfuggono alla vigilanza ed all'azione repressiva delle leggi e delle autorità punitive dello Stato. Ad ogni modo, si aggiunge sembrare oggidì la condizione del paese in certo modo più rassicurante, dappoichè il contegno delle supreme autorità ecclesiastiche verso il Governo in tal qual modo apparisca rabbonito.

Signori, non contrasterò che dopo l'avvenimento al potere della nostra amministrazione il contegno di alcune alte autorità ecclesiastiche offre i primi sintomi di un leggiero mutamento. Noi ripetiamo questo salutare effetto dalla condotta che il Ministero si è creduto in dovere di serbare in questa spinosa e delicata materia. Fedeli alla nostra promessa, noi abbiamo la coscienza pura dal rimorso di qualsiasi menomo atto di ostilità, o di persecuzione verso del clero. Abbiamo anzi mostrato un grande ed inalterabile rispetto in tutte le occasioni per la giustizia nell'interesse delle persone ecclesiastiche, e per la libertà religiosa, che agli occhi nostri è la più sacra di tutte. Noi non siamo mai usciti dai limiti della più scrupolosa legalità. Ma, insieme col rispetto della legge e della giustizia, noi abbiamo operato in questa materia con costante fermezza. Abbiamo voluto che si sapesse essere vani con noi tutti gli artifici, tutti i tentativi per indurci a debolezze, a tolleranze, ad accordi pei quali in modo più o meno indiretto sembrasse elusa o defraudata l'autorità delle nostre leggi.

Noi, o signori, non abbiamo voluto imitare il sistema di coloro che un giorno si sono mostrati coniventi e deboli, un altro giorno inutilmente acerbi ed ostili. (Bene! *a sinistra*) Noi abbiamo assolutamente fatto a noi stessi l'obbligo di non discendere giammai a compiacenti compromessi; non abbiamo mai accettato espedienti, per evitare la piena ed ossequiosa osservanza ed esecuzione delle leggi del nostro paese.

È vero, la fermezza ha prodotto i primi effetti; perchè io credo che, nelle cose di Stato, la dignità non disgiunta dalla giustizia ottiene sempre di più che un sistema di timide compiacenze e di perplessità a fronte degli avversari.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877.

Infatti, noi vediamo che parecchi tra i vescovi, i quali finora affettavano un contegno quasi di ribellione agli ordini dello Stato, ricusando di domandare l'*Exequatur* e l'assenso del Governo riserbato espressamente nella stessa legge del 1871 alle loro nomine, e collocandosi in una condizione extralegale, oggi presentano le loro domande, esplicitamente fanno omaggio alle leggi ed ai decreti che loro ne impongono l'obbligo, nè più cercano per indirette ed illegittime vie di procacciarsi il civile riconoscimento.

Sta bene; ma, o signori, sarebbe in grandissimo errore colui il quale da ciò deducesse che ormai più non esistano abusi dei ministri dei culti, e specialmente abusi generalmente comandati, e sistematicamente imposti dall'alta gerarchia ecclesiastica nell'esercizio del ministero religioso.

Coloro, i quali hanno domandato la statistica di questi abusi, vengano pure, se loro aggrada, nel Ministero dei culti; e se vi rimanessero qualche mese, vedrebbero con amarezza quali e quanti siano i reclami che quotidianamente in questa materia pervengono sotto gli occhi del ministro, e per avventura modificherebbero grandemente le loro opinioni.

Pur troppo frequenti, gravi, quotidiani, mi duole il dirlo, sono questi abusi. Deplorasi ancora una lotta incessante, una serie di attentati continui, un'invasione sistematica della potestà religiosa nel campo esclusivamente riserbato all'azione delle nostre leggi e dell'autorità politica.

Signori, ad omaggio del vero, ho il sacro debito di dichiarare, che non intendo involgere in questo lamento indistintamente il clero e l'episcopato del regno, tutto un ordine venerando di persone, a cui professo un grande rispetto. Tra essi non manca in Italia un buon numero d'individui, i quali sentono nel tempo stesso la religione della fede e la religione della patria. E molto più numeroso si avrebbe questo prezioso contingente nel clero, se per avventura una legge esistesse la quale, infrenando gli abusi, garantisse dalle oppressioni il clero inferiore, gli permettesse di rispettare le leggi, e di non vedersi assoggettato alle vendette delle autorità religiose superiori dalle quali esso dipende. (*Bene! Bravo!*)

L'onorevole Cordova, se non m'inganno, ha rammentato un non antico rescritto di una Congregazione di Roma del 1° giugno 1869, con cui si dava un incarico formale ai ministri del culto di turbare in ogni parte d'Italia la pace delle coscienze e la quiete delle famiglie, ed unicamente e sempre per motivo politico, non per fine religioso.

Infatti per la Curia pontificia la sola sovranità le-

gittima, che in Italia esiste, si riduce a quella che si esercita sul Piemonte, nonchè sulle provincie della Lombardia e della Venezia, che si considerano aggregate in virtù di solenni trattati: ma tutte le altre annessioni si continuano a considerare come illegittime, come il trionfo della usurpazione e della forza brutale. Il regno d'Italia non si riconosce. Il Re eletto dalla volontà nazionale, il Parlamento italiano non sono agli occhi delle autorità ecclesiastiche soggette a Roma papale, che usurpatori ed intrusi ai quali non si appartiene alcun diritto di fare leggi. Esse, abusando del ministero religioso, pretendono fare un obbligo di coscienza a tutti gli Italiani sinceramente cattolici di cooperare, per quanto da essi possa dipendere, alla demolizione di questo grande e maestoso edificio dell'unità e dell'indipendenza nazionale, che alle popolazioni italiane costò tanto sangue e tanti sacrifici. (*Bravo! Bene!*)

Permettete che io vi legga soltanto il primo quesito contenuto nella menzionata Circolare comunicata a tutti i vescovi, ed alla quale i vescovi in grande maggioranza si uniformano.

« Si domanda se in forza della facoltà contenuta nelle Lettere apostoliche degli 11 aprile possano assolversi coloro tutti che effettuarono le invasioni e ribellioni nei domini della Santa Sede, ed i loro mandanti, aderenti, cooperatori, e tutti coloro che promossero leggi inique, e prestarono mano all'esecuzione delle medesime. »

Udite la risposta che si dà, il precetto che s'impone a tutti coloro che debbono in Italia guidare le coscienze e le famiglie. « Non potersi assolvere, se non si ottengano certi segni di resipiscenza, consistenti nel dovere ciascuno obbligarsi e dichiararsi pronto, quanto più presto sia possibile, a riparare il male prodotto nel miglior modo in cui potrà, e specialmente obbligandosi di prestare in questa materia una cieca obbedienza alla Santa Sede, ed a quegli ordini e mandati che essa stimerà in appresso di emanare. »

Dunque si vorrebbe che il sacerdote, dimenticando la sua missione di pace, di religione e di amore, diventasse un agente politico, si rendesse superiore e ribelle alla volontà nazionale, ai plebisciti, alle leggi, e trovasse modo di eccitare in ogni provincia, in ogni angolo d'Italia odii, ripugnanze, avversioni all'attuale ordine di cose, anzi persuadesse ogni credente a cooperare alla distruzione dell'ordine politico attuale.

Credete, o signori, che ciò sia pei ministri del culto rimanere nel campo religioso, esercitare un atto di competenza del ministero sacerdotale? No: questo è fare della politica, questo, o signori, è in-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

vedere il campo che è riservato unicamente agli uffici ed alle competenze dello Stato.

Lo ripeto ancora una volta, qui scompare il sacerdote, ed al suo posto io più non trovo che l'agente politico, incaricato di promuovere, se sia possibile, la dissoluzione dell'unità nazionale; ed in ogni provincia del reame cosiffatte disposizioni, nel momento in cui parliamo, ricevono docilmente esecuzione.

Ma non basta. Frequenti sono, o signori, i richiami che mi pervengono di abusi di ben altra natura e scopo.

Io non intendo intrattenere di troppo la Camera. Abuserei del suo tempo, se volessi tentarne anche un'incompleta enumerazione; mi restringerò a citare pochi esempi.

Non è guari un vescovo di Sicilia (mi si permetterà di tacerne il nome), il quale non aveva mai chiesto l'*exequatur*, mosse lite contro un municipio per certi diritti da esercitare sopra una chiesa. Il tribunale, com'era suo dovere, considerando che l'attore, in mancanza del civile riconoscimento, non aveva la qualità di vescovo al cospetto della legge e dell'autorità costituita, nè quindi poteva esercitare davanti ai tribunali le azioni giuridiche che quella qualità supponevano, dichiarò non essere ammissibile la domanda fino a che egli non si fosse munito dell'*exequatur*.

Simile pronunciazione giustissima ha avuto luogo anche in altre cause presso altri tribunali.

Sapete che cosa questo vescovo si credè lecito di fare?

Pose in interdetto le chiese di quel comune (*Siride*); ed in una mattina di domenica, quando tutta la popolazione del contado si presentò ad udire la messa, si trovarono le chiese chiuse per l'interdetto lanciato dal vescovo, in vendetta della lite perduta; e ne avvenne una tumultuosa commozione di popolo, con ferite e percosse, in cui per poco e parroco e sindaco non perdettero la vita. Il ministro dell'interno e quello di giustizia dovettero accorrere ad impedimento di maggiori danni, facendo intervenire la forza pubblica, ed ordinando l'istruzione di un processo.

Ora, io domando, se questo non fu un evidente abuso del ministero ecclesiastico per fine di temporali interessi in materia di assoluta competenza dei tribunali, se in questo caso siasi, o no, verificata la turbazione dell'ordine pubblico e della pubblica coscienza. (*Bene! Bravo!*)

PETRUCCELLI. L'avete arrestato?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La giustizia ebbe il libero e regolare suo corso, ma il fatto del ve-

scovo, nel silenzio del Codice penale, non era punito.

PRESIDENTE. Non interrompa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono pochi giorni, che, essendo venuto a morte in lontana provincia il fratello di un nostro ammiraglio, il parroco gli ricusò la sepoltura; e non essendovi in quel comune alcun camposanto, lo si voleva far seppellire ove si seppellivano le bestie. (*Commenti*) Giunsero telegraficamente reclami al Ministero dei culti ed anche a quello dell'interno; ma noi abbiamo dovuto intervenire, come suol dirsi, col fucile scarico, perchè la legge non ci armava di nessuna autorità per impedire un fatto somigliante, che commosse tutta quella popolazione, e con grande difficoltà vi si potè apportare riparo.

Nel momento in cui vi parlo, ed ho qui sotto gli occhi i documenti relativi, il fratello di un dovizioso patrizio veneto, il quale in un comune della natia provincia sta sul letto di morte, ha un'annosa lite colla fabbriceria di quella chiesa: il parroco lo assiste, e gli intima di firmare la rinuncia alla lite, altrimenti minaccia di lasciarlo morire senza sacramenti. (*Sensazione*) Si mandarono a chiamare altri preti, ma non si fecero accostare al letto del moribondo: si ricorre al Ministero. Insegnatemi, o signori, quali provvedimenti possa emettere il ministro per impedire che l'abusiva pressione morale su di un infelice morente lo costringa alla rinuncia dei propri diritti per timore delle pene dell'inferno.

Io domando se ciò sia esercitare il ministero religioso, o manifestamente abusarne.

Vi sono alcuni preti in una delle più ricche città del regno, i quali hanno pretese litigiose a far valere contro il vescovo. Ora essi reclamano al Ministero, e vorrebbero che questo si incaricasse di litigare per essi, giacchè il vescovo ha minacciato, che se gli mandano una citazione, saranno tutti sospesi *a divinis*. Certamente il ministro non può fare la lite per i preti; ma ho accennato a somigliante minaccia, parendomi uno di quegli abusi dell'ufficio ecclesiastico che non dovrebbero rimanere senza repressione di sorta. (*Movimenti di approvazione*)

Vorrei non rammentare, ma vi sono con dolore costretto, anche un altro fatto che, lo confesso, mi commosse ed indignò. Vi ha un venerando vescovo, antico membro del Senato del regno, grave di anni e di meriti, di moralità irreprensibile, il quale per essere venuto in Senato dopo il 18 marzo ad esercitare secondo coscienza il suo ufficio di senatore, riceveva una lettera di severa riprovazione da uno dei cardinali di Roma a nome del Pontefice, e contemporaneamente l'arcivescovo della diocesi in cui

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877.

egli dimorava, senza essere suo superiore metropolitano, aveva il coraggio di interdargli la celebrazione della messa e la confessione nella diocesi stessa, per punirlo di essere andato a sedere egli, senatore del regno, nell'alta Assemblea di cui è membro!

Quali mezzi, o signori, il Governo possiede per impedire che si rinnovi uno sfregio così aperto ed insolente alle nostre libere istituzioni?

Non mi domandate adunque se abusi esistano; nè vogliate aspettarne la statistica, perchè anzi il Governo con molta prudenza ha schivato di divulgare in pubblico fatti somiglianti, i quali, a me come ad ogni buon cittadino, recano dolore e tristezza.

Ora io sento tutto il peso de' miei doveri, perchè ho assunta coi miei colleghi la grave responsabilità dell'ordine pubblico e della tutela dei diritti dei cittadini. Ma questa responsabilità non posso sostenerla, che ricorrendo a voi, legislatori d'Italia, ed invocando la vostra autorità, acciò la società civile non resti più lungamente disarmata ed esposta a tal sorta di pericoli e di offese, acciò vogliate difenderla e munirla di mezzi, per quanto moderati, di repressione, come sono le sanzioni di questa legge, perchè io ho gran fede nella virtù preventiva di esse, e confido che rarissima ne sarà l'applicazione, mentre io considero la mancanza di ogni sanzione come sorgente feconda della maggior parte degli abusi che oggi si deplorano. (*Benissimo!*)

Signori, non aggiungerò altro in dimostrazione della opportunità della legge. Vediamo ora se anche nel merito sia giusta.

Premetterò due osservazioni.

La prima è che l'attuale disegno di legge non riguarda i soli ministri del culto cattolico, ma generalmente i ministri di tutti i culti. Ora è degno di avvertenza, che rispetto ad essa i ministri de' culti acattolici sono indifferenti, e non sollevano opposizione veruna. E perchè? Evidentemente perchè sono risolti ad essere nel tempo stesso devoti al culto dei loro padri, ed ossequenti alle leggi del paese. Pe' buoni preti questa legge non può avere un significato ostile, non è una minaccia, tanto meno, come artificiosamente si vorrebbe far credere, l'inizio di una persecuzione. Chi mai potrebbe essere perseguitato in virtù di questa legge? Tra gli onesti ecclesiastici nessuno. Non sono che alcuni fanatici della parte peggiore del clero cattolico, che se ne querelano, ed insorgono contro di essa, e fanno ogni opera acciò queste disposizioni non siano convertite in legge. E perchè? Perchè sentono di

avere bisogno dell'impunità, avendo coscienza degli abusi che commettono, e da' quali non intendono desistere, nell'esercizio del loro ministero che profanano.

In secondo luogo non sussiste che queste disposizioni colpivano il sacerdote come legge eccezionale.

Ieri sera l'onorevole Bortolucci, oggi l'onorevole Di Masino, gridavano che non facciamo leggi eccezionali contro i briganti, e presumiamo far leggi eccezionali contro i ministri del culto. Ma, in nome di Dio, non si abusi in tal guisa delle parole. Il ministro del culto, in quanto sia cittadino come gli altri, può operare, parlare, scrivere, pubblicare per le stampe le proprie idee, con la stessa libertà di cui godono gli altri cittadini; niente vi ha di diverso; perfetta è l'eguaglianza di trattamento degli ecclesiastici col resto della cittadinanza. Ma, signori, quando il sacerdote coperto dei lini sacerdotali si assiede sul pergamo, o dall'altare, circondato dal prestigio che non è della persona ma dell'ufficio e dell'autorità, parla in nome di Dio alla moltitudine dei fedeli, ovvero scrive, od opera, nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche, nella qualità di sacerdote; egli allora non è un semplice cittadino da paragonarsi a tutti gli altri, perchè ben diversa è la morale influenza che esercita, ben più grave il pericolo sociale che può derivare dai suoi atti o dalle sue esortazioni, se ispirate dal proposito di nuocere e sovvertire gli ordini dello Stato. E a questa specialità di ufficio e di possanza non è a meravigliarsi che corrisponda altresì una specialità di doveri, i quali sono inerenti allo stato peculiare di questa classe d'individui, egualmente che ai funzionari pubblici, o ad esercenti di alcune professioni, appartengono, oltre ai doveri comuni ad ogni cittadino, doveri speciali alla condizione medesima.

Ora, allorchè questi doveri speciali vengano violati, se nell'esercizio di quegli uffici si offenda la società civile, si turbi l'ordine pubblico, si cagionino tali danni che costituiscono l'elemento sostanziale dei reati; la legge, che codesti reati punisca, si può forse qualificare legge di eccezione? No, signori, questo è il diritto comune. Aprite il Codice Penale, e vi troverete una serie di titoli, in cui si contemplan e puniscono i reati possibili soltanto ad alcuni ordini di persone, a certe classi di uffici; applicando ad essi adeguate pene, il legislatore non fa che dettare altrettanti capitoli della legge comune.

Quali sono in sostanza le disposizioni di questa legge? Esse, se non m'inganno, possono ridursi a tre.

In primo luogo si reprimono gli abusi del ministero ecclesiastico a detrimento dello Stato, e delle sue leggi ed istituzioni, quando siano produttivi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

dell'effetto del danno sociale. Non si fa che ripristinare una disposizione, che solo nel 1871 fu abolita nel nostro Codice Penale, in cui esisteva fino dal 1854.

La seconda disposizione punisce l'oltraggio e la provocazione alla disobbedienza alle leggi dello Stato o ai provvedimenti delle pubbliche autorità, con differenti gradazioni secondo la gravità delle conseguenze che dalla provocazione risultano.

La terza non è anch'essa che il parziale ripristinamento di un articolo del Codice stesso, riguardante l'*exequatur*, cioè la sanzione del divieto imposto non solo agli ecclesiastici, ma a chiunque, di eseguire le provvisori ecclesiastiche prima di ottenere su di esse l'assenso dell'autorità civile, ben inteso nelle sole materie in cui la necessità legale di questo assenso si trova ancora mantenuta e riservata dalla citata legge del 1871 sulle guarentige.

Ecco, signori, a che si riducono le disposizioni innocentissime, contro le quali si elevano, per ignoranza o per artificio, clamori e sfoghi di eloquenza di coloro, i quali pretendono inaugurato con questa legge un sistema di persecuzione.

Cotali disposizioni, o signori, sono giuste, sono legittime, sono necessarie?

Permettete che io ve ne offra due dimostrazioni; l'una estrinseca, sperimentale, dedotta dai precedenti legislativi, e dall'applicazione anteriore che già per lungo tempo fu fatta di queste disposizioni in Italia: l'altra, che chiamerei intrinseca, desunta da criteri razionali e giuridici sul merito delle medesime.

Dirò brevemente della prima. Già l'ho avvertito, la sostanza di questi articoli fu discussa ampiamente nel 1854 nel Parlamento Subalpino. Essi furono di poi introdotti nel 1859 nel Codice Penale comune; furono estesi dal Parlamento nel 1860, come udiste, alle varie provincie annesse al regno d'Italia.

Nel 1871 la stessa legge delle garentie pontificie punto non li abolì. Quella legge, come è noto, porta la data del 13 maggio 1871; fu soltanto nel mese successivo con altra legge distinta del 5 giugno, che volendosi modificare alcuni articoli del Codice penale non più conciliabili con la legge delle guarentige, si commise l'errore di trascorrere ben più oltre di quanto fosse opportuno, cancellando dal Codice disposizioni, che erano necessarie ed essenziali.

Concedete, o signori, che io qui rammenti la riconoscimento fatta di questo errore dalla stessa amministrazione che ci ha preceduto.

Udite in quali termini si espresse il mio onorevole predecessore in Senato, allorchè questi articoli si discutevano nel 1875:

« È stato osservato che nella riforma di questa parte del diritto penale, avvenuta in seguito alla legge delle guarentige in virtù dell'altra del 5 giugno 1871, si è andati più in là che non convenisse.

« Con questa legge si è fatto scomparire del tutto dal nostro diritto una figura di reati riguardanti in genere gli *abusi del proprio ministero commessi dai ministri del culto, i quali perturbano la coscienza pubblica e la pace delle famiglie.*

« Nell'abrogazione di queste disposizioni non si è posto mente che *si andava al di là dello scopo*, a cui si mirava, e che si lasciava la società allo scoperto per tutti i reati derivanti dagli abusi dei ministri del culto, i quali non avevano alcun rapporto con l'indebito rifiuto dell'ufficio spirituale.

« Quindi il Governo e la Commissione hanno creduto di fare cosa savia e provvida col *ritirare alquanto il piede dalla via percorsa nel 1871*, e col riassumere in parte una disposizione, la quale era stata *improvvidamente abbandonata.* »

E poi soggiunse: « L'esperienza, sebbene breve, ma tuttavia istruttiva, che il Governo ha fatto dopo la legge delle guarentige, e dopo l'altra riforma arretrata al Codice penale dalla legge 5 giugno 1871, fu sufficiente a chiarire *il passo poco prudente che si era fatto*, ed a renderlo avvertito della necessità di supplire alla *lacuna che si era creata nel diritto penale.* »

Lo stesso ministro, allorchè venne a presentare alla Camera il Codice già approvato dal Senato, ed in cui contenevansi questi articoli, a riguardo dei medesimi rese questa pubblica e solenne testimonianza:

« Per quanto riguarda la *necessità*, fatti dolorosi e *frequentemente ripetuti...* (ascoltino bene coloro che mi chiedevano la statistica di questi abusi), fatti dolorosi e *frequentemente ripetuti*, che altamente commossero la coscienza pubblica, e sono rimasti, per difetto delle leggi, impuniti, non permettono di dubitarne. »

Ora, io dico: Quando gli stessi nostri predecessori, appartenenti alla parte politica che propose e difese la legge del 5 giugno 1871, sono stati obbligati a fare onorata ammenda con questa leale confessione; quando essi hanno riconosciuto la necessità di ricolmare questa lacuna, e dal loro canto provocarono dal Senato, cioè da quella Assemblea che avrebbe potuto dimostrarsi meno propizia, un voto favorevole al ripristinamento di questi articoli nel Codice penale; signori, dovrò io temere che la Camera resti incerta della legittimità delle medesime, e si senta meno gelosa dei diritti dello Stato, più propensa a procacciare impunità nel nostro paese a quella che dobbiamo chiamare, perchè tale è

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

veramente, la reazione clericale? No, signori, io non mancherò a tal segno di riverenza verso i miei rispettabili colleghi.

Perciò ben a torto ci ha rimproverato l'onorevole Indelli, che facciamo opera offensiva alla libertà religiosa; e qualche altro oratore ha qualificato la nostra legge aspra ed eccessiva.

Come, io risponderò all'onorevole Indelli, per voi la politica ecclesiastica dei nostri predecessori, che proposero e difesero in Senato gli articoli oggi da voi oppugnati, è stata una politica soverchiamente audace, una politica eccessiva contro il clero?

Oh perchè dunque li avete con noi biasimati della colpa opposta; perchè li avete rovesciati? Potevate dunque considerare quel Ministero come progressista al di là delle vostre aspirazioni! (*Bravo!*) Eppure uno dei precipui motivi, per i quali li avete con noi combattuti, fu invece la fiacchezza della loro politica ecclesiastica, e l'Ordine del giorno già da me rammentato a voi pure appartiene.

In conclusione, o signori, poichè io veggio che queste modeste disposizioni legislative sono presso a poco quelle approvate nel Parlamento Subalpino nel 1854, introdotte nel Codice penale comune, poscia dal Parlamento estese a tutta Italia nel 1860, ripresentate al Parlamento dai nostri antecessori nel 1875, e già votate dal Senato: poichè tra i nomi di coloro i quali le hanno giudicate giuste e legittime, possono, a cagion di onore, rammentarsi quelli dei più reputati uomini politici che ebbe l'Italia, ed anche di statisti certamente non sospetti di poca tenerezza per la libertà della Chiesa, compreso il conte di Cavour, autore della celebre formola: *Libera Chiesa in libero Stato*: quando, infine, per venti anni questa legge è stata in osservanza, senza produrre il benchè menomo inconveniente; io credo ormai di avere già fornito una dimostrazione estrinseca, *a posteriori*, ma che agli uomini di buon senso basterebbe, anche indipendentemente da ogni indagine scientifica, a persuaderli che nella proposta legge nulla veramente si contiene di eccessivo, d'irragionevole e d'ingiusto.

Per altro, forse noi vogliamo sfuggire la discussione della nostra proposta con la guida del criterio nazionale o giuridico che deve informare la legge?

No, ma crediamo potere respingere, senza bisogno di lunghi ragionamenti, tutte le obiezioni teoriche.

Ci fu detto: Lo Stato in questa materia è incompetente, e la sua incompetenza s'invoca nel nome del principio di libertà religiosa. Si è aggiunto: Quando il prete è nell'esercizio delle sue funzioni

sacerdotali, dev'essere circondato da una specie di inviolabilità, la legge non può colpirlo, la legge civile non deve indirizzargli alcuna proibizione, e tanto meno può infliggergli pena veruna.

L'onorevole Bortolucci ha creduto bastevole a questo riguardo rifugiarsi all'ombra del tanto invocato ed abusato articolo 1 dello Statuto fondamentale del regno, che dichiara la religione cattolica religione dello Stato. Io non gli risponderò, perchè, signori, vi sono verità già le tante e tante volte dimostrate in Parlamento, e sanzionate da tante sue decisioni, che non si potrebbe senza irriverenza ritornarvi sopra. Quale sia il valore, il senso, il significato di quella disposizione; se essa escluda la libertà di tutti i culti; se essa condanni lo Stato all'impotenza ed all'abdicazione della sua indipendenza e difesa e ad abbandonare la tutela dei diritti dei cittadini, fu già tante volte discusso e dimostrato, che io non vi farò perdere il tempo per udir ripetere una volta ancora una confutazione somigliante.

Ma, si aggiungeva, essere la legge attuale incompatibile col nuovo diritto pubblico ecclesiastico inaugurato in Italia con la famosa legge delle guarantee del 13 maggio 1871, incompatibile colla celebre formola del conte di Cavour: *Libera Chiesa in libero Stato*. Come esprimevasi l'onorevole Trinchera, accanto alla libertà dello Stato, debbono rispettarsi i diritti e le libertà degli individui, ed egli credeva il ministro guardasigilli immemore delle teorie che un giorno dettava dalla cattedra torinese come semplice professore.

No, onorevole Trinchera, io non debbo dimenticare nulla, nè ripudiare veruna delle mie teorie e dei miei convincimenti; sarebbe impossibile che ciò accadesse a me ministro rispetto a qualunque opinione liberale già prima professata dalla cattedra e dalla tribuna.

Ma professando quanto si voglia il maggior rispetto della libertà di coscienza, del diritto dei cittadini e delle libere associazioni, quale deve esserne il logico corollario? Credete voi che possano sussistere le libertà individuali, la libertà di coscienza, senza conciliarle col diritto sociale collettivo, colla tutela e la sicurezza dell'ordine pubblico, con le incolumità della società civile? Senza questo accordo non vi sarebbe libertà individuale del cittadino, ma sconfinato arbitrio, licenza di qualunque atto illegittimo. Sarebbe negato alla politica sovranità il potere di proibire le azioni che apportino in qualunque modo offesa o pericolo all'ordine pubblico ed alla sociale incolumità: sarebbe sconosciuta nello Stato il diritto indiscutibile di punirle e reprimerle.

La vera libertà religiosa, racchiusa nel suo campo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

naturale, nei suoi essenziali limiti, nulla, o signori, può avere di comune con la preservazione dell'ordine civile e politico della società. Sia inviolabile il santuario dell'umana coscienza; ma allorchè gli atti esterni offendono il corpo sociale e gli arrecano nocimento o disordine, è impossibile, in nome di questa libertà dell'individuo, esagerarla a segno di sacrificare la salvezza della società, d'impedire allo Stato di esercitare la sua elevata funzione di difendere e tutelare il corpo sociale dagli attacchi e dalle offese private. E però l'esercizio stesso del ministero religioso, in quanto presume invadere il campo estraneo alla sua competenza, per regolare le materie che si riferiscono al Governo civile, all'ordine pubblico, alle istituzioni politiche, necessariamente incontra un limite nel rispetto dovuto all'indipendenza assoluta dello Stato nell'orbita sua propria.

Quando, sotto l'apparenza o in occasione dell'esercizio del ministero religioso, i ministri del culto ordinano o eseguono atti tendenti a sovvertire codeste istituzioni, ad abatterle, a suscitare contro le medesime odii, ripugnanze, sedizioni; la religione non rimane che una vuota parola, è adoperata come istrumento di agitazione e di offesa contro le leggi e le potestà dello Stato, non è che un pretesto per turbare le coscienze e la pace delle famiglie; il sacerdote, che fa servire la sua missione di pace e di amore ad uno scopo politico, a muovere guerra allo Stato, in realtà egli fa della politica, offende l'ordine pubblico, ed incorre senza dubbio nelle pene che debbono trovarsi minacciate dalle leggi.

Altrimenti, quale strano ed inammissibile concetto si formano della libertà gli oppositori alla presente legge? Lo abbiamo detto: nella convivenza civile tutte le libertà degli individui e delle private associazioni hanno un confine razionale e legittimo nella conservazione dell'ordine sociale; quindi sono subordinate necessariamente alla libertà di tutti, ai diritti di tutti. Lo Stato che cosa è? È appunto l'espressione vivente di questi diritti, di queste libertà collettive dell'universalità degli individui associati: le leggi non sono che i mezzi, coi quali lo Stato esplica la sua funzione pel conseguimento dei suoi fini, pel compimento dei suoi alti doveri.

Concepire una libertà religiosa prevalente ed imperante all'ordine civile dello Stato, sarebbe un assurdo; sarebbe ammettere uno Stato nello Stato, anzi uno Stato superiore allo Stato, cioè un potere arbitro e giudice sovrano delle sue leggi, delle sue istituzioni.

Ora, o signori, giungendo a questo punto, che cosa di più domandarono e pretesero Gregorio VII, Innocenzo III e Bonifacio VIII, quando dalla supe-

riorità dello spirito sulla materia deducevano la supremazia della Chiesa sullo Stato, e perciò la sua dominazione su tutti i regni e le potestà della terra?

È chiaro adunque che negare il voto a questa legge, supponendola offensiva alla libertà religiosa, importerebbe votare, consciamente o inconsciamente, perchè nello Stato moderno si ristabilisca, colla solennità di una ricognizione parlamentare, quell'identico principio dal quale potè intero scaturire l'immenso sistema teocratico del medio evo! (*Bene! Bravo!*)

Signori, non desidero dilungarmi in questa discussione teorica; perciò mi astengo dall'addurre in conferma dottrine ed autorità, di cui avrei copia abbondante. Solo m'importa di non lasciar senza risposta coloro i quali così sovente invocano l'autorità del conte di Cavour, pretendendo, in grazia della sua formola: *Libera Chiesa in libero Stato*, trasformarlo in protettore delle esorbitanze e degli abusi del clero. Risponderò specialmente all'onorevole Di Masino, che or ora ha voluto leggerci parecchie delle opinioni manifestate nei discorsi parlamentari da quell'insigne statista.

A che pro andar mendicando qua e là i suoi concetti, se la precisa opinione del conte di Cavour su questa legge medesima, anzi propriamente sugli articoli di cui si discute, può conoscersi dalle brevi parole che io leggerò, e che egli proferì nel Parlamento Subalpino, come ministro, nella discussione della legge del 1854?

« Vi è chi crede che per essere cattolico sia necessario di credere alla supremazia della Chiesa sullo Stato; noi invece crediamo che si possa e si debba essere cattolici mantenendo lo Stato assolutamente dalla Chiesa indipendente. E quando la legge si propone di reprimere alcuni abusi dei ministri dei culti poco degni dell'altare, noi crediamo non di aver cagionato danno alla religione, ma di averne favorito assai i veri e grandi interessi. »

Sono queste, o signori, le genuine ed aeree parole del conte di Cavour, ben degne di essere da lui pronunziate.

Nè è lecito obliare che, quando egli proferiva quella celebre e tanto abusata formola *Libera Chiesa in libero Stato*, ascoltino bene gli oppositori, nel Codice penale Subalpino del 1859 già trovavansi scritti gli articoli stessi che oggi non vi si vorrebbero vedere ristabiliti. (*Bravo!*) Il conte di Cavour non avrebbe forse pronunziata quella formola, perchè avrebbe creduto di esporre a rovina la società civile e di preparare funesti pericoli alla patria sua, se nel proferirla avesse consentito a togliere quelle disposizioni dal Codice Penale. (*Bene!*)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

Sono stati i suoi degeneri successori, che si pretendono continuatori della sua scuola, coloro che, non avvertendo il nesso tra l'abolizione dei provvedimenti preventivi e la necessità di rinvigorire l'azione repressiva contro questi abusi, hanno stimato di rendere omaggio alla memoria del grande uomo, cancellando imprudentemente codesti articoli dal Codice Penale. (*Bravo!*)

Ora, signori, mi si permetta di esaminar brevemente, se è vero che questi articoli siano almeno diventati incompatibili dopo essere stata votata dal Parlamento italiano la legge del 13 maggio 1871 per le guarentigie al Pontefice.

Voci. Si riposi!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se la Camera me lo permette, mi riposerò per brevi momenti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro può riposarsi. (*Segue una pausa di dieci minuti.*)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Prima che l'onorevole ministro continui il suo discorso invito l'onorevole Di Blasio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI BLASIO, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per maggiori spese per l'ospedale italiano a Costantinopoli, e per la costruzione in detta città delle carceri consolari e di un ricovero per i marinai nazionali. (*Vedi Stampato, n° 16-A.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

(*Segue una pausa di pochi minuti.*)

L'onorevole ministro ha facoltà di continuare il suo discorso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori, è egli vero che questo disegno di legge sia incompatibile con la Legge delle garentie del 13 maggio 1871? Meritiamo forse il rimprovero, che ieri così ingiustamente ci era rivolto dall'onorevole Bortolucci, di aver dimenticato le solenni promesse fatte dall'Augusto Principe, della cui parola noi siamo garanti, e che oggi quasi pentiti della libertà concessa alla Chiesa con quella legge, ritornando agli antichi amori (è la frase da lui adoperata), trascorriamo a modificare la legge stessa ed a richiamare in vita una parte del sistema giurisdizionale abolito?

Come vedete, l'obbiezione merita di essere esaminata, e richiede una risposta.

No, signori, non solamente questa legge non ar-

reca la menoma modificazione a quella delle garentie, ma analizzando gli articoli 10 e 17 di quella legge, è facile convincersi che l'attuale disegno di legge ne è la conferma ed il necessario compimento; è facile convincersi che appunto perchè esiste la legge delle garentie, è immensamente cresciuta la necessità di scrivere nel Codice Penale queste sanzioni repressive, assai più che nel tempo in cui lo Stato era armato di efficaci mezzi di prevenzione nella polizia ecclesiastica.

Invero, signori, nel discutersi la legge sulle garentie, non si mancò di osservare, che mediante l'abolizione del sistema degli *Exequatur* da impetrarsi indistintamente su tutte le provvisioni dell'autorità ecclesiastica, e l'abolizione dei richiami ed appelli *ab abusu* per impedire che le autorità ecclesiastiche emanassero e pubblicassero gravi e perigliosi provvedimenti, altro non facevasi che abbandonare il sistema preventivo, surrogandovi però altri mezzi di difesa per lo Stato, più convenienti agli ordini liberi, cioè il sistema semplicemente repressivo. Bastava, allora si disse, scrivere nel Codice Penale le disposizioni necessarie acciò quegli atti di autorità e persone ecclesiastiche, che turbino l'ordine pubblico, e offendano la società civile, cadano sotto le sanzioni della legge penale; ma ciò fatto, la società non deve più esercitare una ingerenza preventiva, nè adoperare mezzi e discipline proprie dei Governi assoluti e dispotici. Perciò nell'articolo 17 della legge stessa s'introdussero importanti aggiunte e modificazioni da me proposte, che furono tra le poche che ebbi la fortuna in quella discussione di vedere accolte, ed ecco in quali termini ivi si provvede.

« Art. 17. In materia spirituale e disciplinare (prego la Camera di considerare che non si contemplan provvedimenti in materie temporali o miste, ma propriamente in materie *spirituali* e *disciplinari*) non è ammesso richiamo od appello per abuso contro gli atti delle autorità ecclesiastiche; nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

« La cognizione degli effetti giuridici, *così di questi, come di ogni altro atto di esse autorità*, appartiene alla giurisdizione civile.

« Però *tali atti* (ripeto anche una volta in materie *spirituali*) sono privi d'effetto, se *contrari alle leggi dello Stato, od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati; e vanno soggetti alle leggi penali, se COSTITUISCONO REATO.* »

Dunque, signori, la legge delle garentie ha già testualmente dichiarato due cose: l'una, che sebbene le autorità ecclesiastiche esercitino il ministero religioso, ed anche in quella sfera di atti che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

riguarda propriamente la materia *spirituale* e *disciplinare*, spetta ai tribunali dello Stato conoscere e giudicare, se quegli atti siano produttivi, o no, di effetti esteriori e civili, e di quali effetti: la seconda, che non è lasciata all'arbitrio discrezionale dei tribunali, ma è loro fatto obbligo di dichiarare codesti atti incapaci di qualunque effetto, in questi tre casi, quando cioè siano in opposizione con una legge qualunque dello Stato, quando da un provvedimento ecclesiastico, ancorchè in materia *spirituale*, l'ordine pubblico venga turbato ed offeso, quando infine da codesti provvedimenti il diritto di un privato qualsiasi venga ad essere lesa e pregiudicato.

Non basta. Continua la parola chiarissima del legislatore. Questi atti medesimi potranno COSTITUIRE REATO, ed allora saranno soggetti ALLE LEGGI PENALI.

Dunque è propriamente la legge stessa delle garentie, che risolve perentoriamente la quistione, e riconosca che atti e provvedimenti *spirituali* dei ministri del culto cattolico, appartenenti all'esercizio delle funzioni spirituali del sacerdote, possono elevarsi a REATI, naturalmente allorchè ne contengano gli elementi: che spetta appunto al Codice Penale dichiarare in quali casi questi atti dell'esercizio del ministero spirituale costituiscano REATI, in quali casi debbano venire repressi e puniti colla applicazione della legge penale.

Voi ora comprendete, signori, che se il Codice Penale rimanesse muto, se il Codice penale non contenesse un titolo degli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, l'articolo 17 della legge delle garentie rimarrebbe lettera morta, ed in quanto riguarda la difesa dei diritti dello Stato, sarebbe lo stesso che sopprimerlo e renderlo inutile; laonde abbiamo ragione di rivolgerci ai membri stessi di quest'Assemblea che sono fautori e propugnatori di quella legge, e delle libertà e privilegi del clero che essa garantisce, e possiamo dir loro:

« Non avete voi approvata col vostro voto quella legge con grande compiacenza? Non l'avete riguardata come il titolo di concessioni necessarie, ma ad ogni modo preziosissime, fatte dallo Stato alla Chiesa? Or bene, voi stessi avete adunque già in quella legge riconosciuto, che atti di esercizio della podestà *spirituale*, in alcune contingenze, accompagnati da determinate condizioni, possono cadere sotto l'impero e la giurisdizione dello Stato, possono essere elevati a REATI, e possono essere colpiti dalle sanzioni penali. Ed oggi, con qual diritto ci venite innanzi a sostenere la tesi assoluta, che il prete, nell'esercizio delle sue funzioni spirituali, non può giammai legittimamente trovarsi sottoposto

alla vigilanza ed all'impero dello Stato; che niuno dei suoi fatti può mai essere qualificato *abuso*, e tanto meno compreso dal Codice penale nel novero dei reati, e soggetto a punizioni? »

È forza quindi, o signori, ammettere che l'articolo 17 della legge delle garentie, ben compreso, e nella sua ampiezza applicato, contiene un intero sistema di difesa in pro dello Stato e delle sue sovrane prerogative.

Lo Stato non si difende da tutti gli abusi dei ministri dei culti col Codice Penale. Un gran numero di essi cade sotto la semplice giurisdizione dei tribunali civili. Questi tribunali possono dichiarare che l'atto debba rimanere inefficace, destituito di effetto, che non possa produrre alcuna conseguenza giuridica, perchè esso turba l'ordine pubblico, offende le leggi dello Stato, reca offesa ad un diritto privato.

Ma vi sono casi più gravi, e l'articolo 17 espressamente li contempla, di abusi criminosi, di abusi pei quali debbesi ricorrere al Codice Penale; ed assoggetta il ministro colpevole ad una sanzione punitiva.

Quali siano questi casi, nell'epoca del 13 maggio 1871 lo determinavano fra gli altri gli articoli 268, 269 e 270, allora scritti nel Codice Penale che era in vigore; lo dichiara oggidì l'attuale disegno di legge. La sola osservazione possibile sarebbe, che forse esso potrebbe essere più ampio e più rigoroso, perchè, se quegli articoli bastavano nel Codice Penale allorchè il Governo era munito di tutti gli altri mezzi che gli forniva il sistema preventivo dei ricorsi per abuso, delle esecutorie, degli impedimenti anticipati all'azione dell'autorità ecclesiastica, ora che lo Stato si è spogliato di tutti questi mezzi di difesa, sarebbe logico accrescere gli altri che appartengono al sistema repressivo.

Ma, quando noi ci limitiamo a restituiregli niente più che gl'identici mezzi di repressione anteriormente scritti nel Codice Penale prima della legge delle garentie, e che continuarono a rimanervi anche alcun tempo dopo, sino a che un'altra legge speciale, riconosciuta erronea ed improvvida da quelli stessi che l'ebbero proposta, li ebbe fatti cancellare, io credo che non si può non applaudire alla nostra somma temperanza, alla nostra estrema moderazione.

Permettete, o signori, che io vi legga le dichiarazioni da me fatte in occasione della discussione della legge delle garentie per giustificare la proposta allora accettata dell'odierno articolo 17.

Leggerò queste brevi parole, unicamente per rispondere a chi quasi mi rimprovera di avere oggi dimenticato ciò che sostenni nella discussione della

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877.

legge delle garentie, di essermi allora opposto alla sua approvazione, mentre ora, da ministro, non faccio onore alla mia opinione di deputato.

No, signori, protesto contro l'immeritata accusa. Io dichiarai apertamente fin d'allora, che accettava la legge delle garentie, e che non le avrei negato il mio suffragio. Adoperai bensì, non so con quanto frutto, i miei deboli, ma coscienziosi sforzi, per migliorarla; non vi fu articolo di quella legge sul quale non pronunziassi a tal fine un discorso...

Voci dal banco della Commissione. È vero! è vero!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... per tentare di renderla meno perigliosa ed esiziale agl'interessi del nostro paese.

MACCHI. È verissimo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma in ogni modo ottenni, che vi fosse scritta l'importante disposizione che ora si legge all'articolo 17; ed ecco in quali termini io la commentava, ed il Governo e la Commissione la accettavano, e la Camera la approvava, come fu approvato puranche dall'altro ramo del Parlamento.

Io mi espressi così:

« I concetti dominanti dell'articolo 17 dovrebbero essere i seguenti. Sieno pure abolite tutte le istituzioni preventive. (*Bravo!*) Tale è il carattere della libertà moderna, che in ogni ramo dell'attività sociale si vanno sopprimendo le istituzioni preventive, che sospettose inceppano ed impediscono l'esercizio della libertà. Si lasci a questa intera la sua responsabilità, per chiederle più tardi rigida ragione dell'abuso che se ne faccia. Ed in questo senso soltanto noi vi abbandoniamo volentieri l'istituzione secolare del regio *exequatur*, l'istituzione del *placet* e dell'appello per gli *abusi* delle autorità ecclesiastiche, e tutti quegli assensi governativi che erano adoperati come cautele preventive...

« Ma un altro concetto predominante deve essere, che se si aboliscono le cautele preventive, tanto più noi dobbiamo, con una disposizione generale, riferibile a tutte le disposizioni della legge medesima, provvedere alla sicurezza dello Stato, al mantenimento dell'ordine pubblico, all'incolumità, all'osservanza, al rispetto delle nostre leggi civili e penali. Per tal modo piena ed illimitata sarà la libertà che si lascia alla Chiesa, come a qualunque privato individuo o associazione; ma sotto quella responsabilità, dalla quale nessun cittadino e nessuna privata associazione possono sottrarsi, cioè di non attentare all'ordine pubblico, di non compromettere la sicurezza e la tranquillità del paese, di rispettare e di osservare le leggi dello Stato...

« Ed io vi propongo di dire ai tribunali: Voi non

desumerete il criterio delle vostre decisioni, in quest'ardua e delicata materia, dal vostro oscillante e mutabile discrezionale apprezzamento. In tutti gli atti e provvedimenti ecclesiastici voi ricercherete se vi ha nulla che offenda la sicurezza, il buon ordine e la tranquillità pubblica. Se risponderete di sì, nessuna associazione privata può coi suoi atti, e per opera di privata volontà, pregiudicare l'ordine pubblico, compromettere la pace e la sicurezza pubblica. Vi sono le leggi civili e le leggi penali dello Stato che provvederanno (1). »

Anche in altri luoghi, che mi astengo dal citare per non abusare della vostra tolleranza, io ripetei i medesimi concetti.

Dunque, o signori, fin d'allora fu concordemente posta in sicuro la possibilità che sotto l'apparenza di esercizio del ministero ecclesiastico, anche in materia strettamente *spirituale*, si scoprisse e dichiarasse l'*abuso*, abuso talvolta suscettivo di cadere sotto l'impero delle leggi civili, tal'altra della applicazione delle leggi penali per essere elevato a reato. Perciò coloro, i quali oggi affermano che le disposizioni del disegno attuale di legge siano incompatibili colla legge delle garentie, s'ingannano a partito. Noi anzi abbiamo diritto di rivolgerci a coloro che dall'altra parte della Camera oppugnano questo progetto di legge, mentre vorrebbero abolita la legge delle garentie, e di far loro osservare che si pongono in aperta contraddizione con loro stessi. La legge delle garentie non si può abolire: pegno di lealtà dato dal Parlamento e dalla nazione italiana al mondo cattolico, è una di quelle leggi fondamentali, la cui forza è riposta nella stabilità, tacitamente garentita da tutti i partiti politici, comunque si mutino amministrazione e governanti. Tali sono gl'intendimenti del Ministero, e qui apertamente li professiamo.

Ma pure in quella legge tutta di favore e privilegio pel Pontefice e per la Chiesa, ve ne è una parte favorevole allo Stato, vi è una disposizione che lo preserva e difende dagli eccessi ed abusi che possono commettersi in suo danno da persone ed autorità ecclesiastiche; e voi ci ricusate il vostro concorso nell'esplicazione e nell'attuazione di questa sola parte buona e vantaggiosa della legge? (*Bravo! Bene!*)

In verità codesta opposizione è illogica, è cieca, è incomprendibile.

Ma taluno obiettava: Con questa legge punirete il clero inferiore, punirete gl'infimi, mentre l'im-

(1) Discorso pronunziato nella seduta del 28 gennaio 1871. (V. Rendiconto parlamentare.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

punità è assicurata al clero superiore, e specialmente all'invioabile capo supremo del cattolicesimo, cioè a coloro da cui gli ordini emanano. Quale colpa hanno quelli i quali si credono obbligati a prestare la loro obbedienza?

E l'onorevole Martini con la sua elegante parola diceva: « Punirete il gregario che esegue, e non il generale che ordina? Sarà punito il discorso di un umile curato di villaggio, pronunziato in oscura chiesuola, mentre la enciclica papale, con la pompa del rispetto e dell'immunità, va liberamente da un capo all'altro della penisola, circondata dall'aureola dell'irresponsabilità? E l'onorevole Marziale Capo aggiungeva: « Come pretendete punire i complici, quando non si può punire l'autore principale? » Sono queste, se non m'inganno, le altre obiezioni che si mossero (*Sì! sì!*) al disegno di legge.

Comincerò dal rispondere a quest'ultimo, non essere nella scienza e nella legislazione penale nè una novità, nè una giuridica anomalia, la punizione dei complici quando anche non si possa punire l'autore principale. Talora l'autore principale è ignoto, o trovasi circondato da particolari privilegi ed immunità (politiche, diplomatiche, parlamentari) che non permettono di tradurlo in giudizio; può essere un minore, un pazzo, e perciò non imputabile, in fine può avere cagioni di personale irresponsabilità. Chi mai ha pensato, che se costui ha dei complici nei quali non concorrano le stesse condizioni personali, debbano anch'essi restare impuniti? (*Bravo!*) È naturale che si punisce chi si può: se vi è un'irresponsabilità personale, si applica la regola elementare del diritto criminale che le qualità personali, in un reato commesso in comune, non si comunicano da una persona alle altre.

Rispondo poi all'onorevole Martini: Crede egli che solo l'oscuro curato di villaggio, l'infelice clero inferiore, debbano essere colpiti da questa legge? Egli versa in un grande errore. Questa legge colpisce tutti i ministri del culto, nessuno eccettuato, qualunque sia l'altezza del grado e dell'ufficio, salvo che un solo, il Sommo Pontefice. Egli solo dalla legge del 13 maggio 1871, per un ordine altissimo di politiche considerazioni, che qui non occorre discutere, pel supremo dovere ed interesse che aveva l'Italia di offrire a tutte le potenze cattoliche una solenne malleveria dell'indipendenza assoluta, di cui si voleva circondare l'esercizio spirituale del papato, ancorchè avesse sede nel regno d'Italia, ebbe assicurata una piena ed eccezionale *invioabilità*. Ma dal Papa in giù, tutti gli altri ecclesiastici, comunque dignitari o vescovi, in quanto

ordinino o cooperino, od eseguano atti della natura di quelli che sono incriminati in questa legge, tutti cadono indistintamente sotto le sue sanzioni. E nella ipotesi, che venne raffigurata, io mi guarderei bene dal chiedere conto dell'abuso soltanto all'umile curato di villaggio, il quale ha eseguito gli ordini del suo vescovo, senza punire il vescovo (*Benissimo! Bravo!*) da cui gli ordini emanarono, dovendosi considerarlo qual mandante o provocatore del delitto con abuso della sua autorità, e perciò colpevole in prima linea del fatto vietato dalla legge. (*Bravissimo!*)

Voi dunque vedete, o signori, che gli avversari alla presente legge intendono procacciare l'impunità non soltanto agli umili ed infimi gregari del sacerdozio, ma a tutti gli ordini della gerarchia cattolica.

E sapete che fanno codesti oppositori, forse ignorandolo? Restituiscono il terreno perduto a coloro che, in occasione della legge delle guarentigie, difendevano un altro dei suoi articoli che io pure ebbi la fortuna di far modificare, l'articolo 10.

In quell'articolo si era proposto che, non solo il Pontefice fosse inviolabile, ma dovessero benanche essere inviolabili tutti i cardinali ed altri ecclesiastici, i quali in Roma cooperassero a qualunque atto ecclesiastico del Sommo Pontefice, delle sacre Congregazioni e di altri uffici della Santa Sede. Io mi opposi vivamente alla proposta di così ampia e pericolosa estensione della irresponsabilità. Ma si obietta: Il Papa allora non potrà nè pure pubblicare ed emanare i suoi ordini, avendo anche in ciò bisogno del concorso di qualche ufficiale della sua curia, e di chi per lo meno li affigga alle porte delle basiliche. Ed allora l'articolo fu modificato nel senso, che solamente quegli ecclesiastici i quali cooperassero in Roma alla *emanazione* dell'atto pontificio, partecipassero del pari a codesta irresponsabilità. Ma tutti gli altri ecclesiastici del regno e della stessa Roma furono compresi nell'universale responsabilità: e l'articolo fu modificato nei termini in cui ora si legge.

Consentite che io rammenti i concetti che nell'analizzare e discutere quell'articolo furono da me allora espressi:

« Mi si obietta che il Pontefice potrà non trovare, o trovare con difficoltà esecutori dei suoi ordini e voleri, per la necessaria conseguenza che a costoro lo Stato potrà chiederne conto, benchè esecutori ed istromenti della volontà del Pontefice. Ed io rispondo:

« Finchè non si ordinano reati e offese all'ordine pubblico ed alle leggi dello Stato, è impossibile che questa difficoltà s'incontri. Ma ove per avventura,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

ancorchè per l'influenza dei pregiudizi religiosi, si ordinassero ed autorizzassero fatti simili al ratto del fanciullo Mortara o altri che nel Codice penale possano costituire un reato;... se l'uniformarsi agli insegnamenti ed eccitamenti emanati nell'esercizio dell'autorità spirituale ponesse in pericolo l'ordine e la tranquillità pubblica; signori, lo proclamo altamente, ciò che io desidero precisamente conseguire, si è che quando si ordinino o raccomandino reati, attentati all'ordine ed alla quiete pubblica, violazioni delle leggi dello Stato, non si trovi chi li esegua, manchino gli strumenti parimente irresponsabili. Se nondimeno si troveranno ecclesiastici esecutori, sappiano di operare a loro rischio e pericolo; e se crederanno di guadagnare l'indulgenza o di salvarsi l'anima, innanzi alle leggi dello Stato essi debbono essere considerati e trattati come qualunque altro abitante del territorio sottoposto alla legge comune ed all'ordinaria giurisdizione del paese...

« Ma dichiarare in una legge che sia lecito violare le leggi dello Stato, e finanche commettere reati, solo perchè saranno commessi da ecclesiastici sotto la cortecchia e nell'eseguimento di atti spirituali, e che essi debbano rimanere impuniti, questo coraggio io non l'ho, e spero che la Camera non l'avrà. »

Così dopo grandi sforzi fu modificato l'articolo 10, e si ottenne che l'irresponsabilità rimanesse ristretta unicamente alla persona del Sommo Pontefice ed a coloro che semplicemente cooperassero all'emanazione del provvedimento della persona irresponsabile.

Ma tutto l'episcopato, tutto il clero alto e basso, in quanto si uniformassero ad ordini e provvedimenti nei quali concorressero i caratteri di un reato secondo le leggi dello Stato, si volle che rimanessero sottoposti alle penali sanzioni, e perciò lo saranno alle disposizioni repressive della legge attuale.

Se è così, io non comprendo lo strano abuso di logica che si fa. Poichè (si viene a dire) fu aperto un varco alle offese dall'alto contro lo Stato senza possibilità di punizione, aprite il varco stesso alle offese anche dal basso! Avete dichiarato irresponsabile il Sommo Pontefice; estendete dunque la stessa irresponsabilità a tutti i 160 mila componenti il clero cattolico del regno d'Italia!

Vi pare buona logica questa? È pure diversa non mi sembra la logica di coloro, i quali vorrebbero respingere questa legge, e concedere impunità a tutto l'ordine ecclesiastico, unicamente perchè essa non potrebbe riuscire a colpire un solo dei suoi membri, protetto da personale inviolabilità.

Inoltre, signori, non è nuovo, è anzi un principio ricevuto nel diritto penale, che il delinquente esecutore di azioni, le quali per la loro intrinseca natura costituiscono reati ed offese all'ordine pubblico, non è autorizzato ad invocare la scusa del comando gerarchico, nè l'altra della buona fede e della sincerità della coscienza. In fatti, signori, se questa scusa fosse ammessa, bisognerebbe accordare l'impunità per parità di ragione non solo al fanatismo religioso, ma anche al fanatismo politico, imperocchè colui che ha innanzi agli occhi un ideale di Governo più perfetto di quello che tenta distruggere, può credere di operare il bene, e può dall'autorità morale di superiori essere indotto a commettere tali fatti che non di meno sono contemplati nel Codice Penale.

Quando Giacomo Clemente e Ravailac armarono il loro braccio e spensero la vita di due re di Francia, probabilmente obbedirono ad ordini ricevuti od a creduta ispirazione del cielo. La strage di San Bartolomeo, se crediamo ai documenti, fu ispirata, consigliata, ordinata da un Pontefice, e non fu che l'esecuzione di un ordine emanato da una autorità spirituale. Ma che per ciò? I due primi fatti non tralasciano di essere assassinii volgari contemplati dalle leggi penali, ed il terzo rimane pur sempre innanzi alla storia una immensa e sanguinosa iniquità. (*Benissimo!*)

Del resto non trattasi oggi d'introdurre nuove ed inaudite massime nella legislazione (ed è questa una ragione di più per rimanere meravigliati dell'opposizione che incontra l'attuale proposta di legge); ma le stesse massime trovansi di già consacrate nella patria giurisprudenza. Ascoltate, o signori, le massime adottate da una delle nostre Corti di Cassazione, da quella cioè di Torino, in un processo rimasto giustamente celebre contro monsignor Canzio Vicario di Bologna. La Corte di assise di Bologna lo aveva condannato con Sentenza del 18 marzo 1862, applicando l'articolo 268 del Codice penale, e la Corte di Cassazione pronunziò rigettando il suo ricorso nel 25 luglio dello stesso anno.

Questa decisione fu preceduta da dottissime conclusioni di un magistrato, che io qui rammento a cagion d'onore, e che oggi presiede degnamente quella medesima Corte di cassazione, il senatore De Ferrari; ed in conformità delle sue conclusioni, la Corte Suprema rigettava il ricorso sul fondamento delle seguenti massime, che insieme con altre essa proclamò. Uditele:

« Il potere spirituale del Pontefice (badate che non ancora esisteva la legge sulle Garentie) non può mai essere spinto tant'oltre, che ne resti invaso e pregiudicato il *potere temporale dei principi nei*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

loro Stati; e quindi qualunque disposizione Pontificia, o Breve della Sacra Penitenzieria, il quale, qualunque ne sia la forma e la denominazione, provochi alla disobbedienza delle leggi, ecciti alla diserzione, permetta una pressione morale sui cittadini per indurli ad abiurare i fatti e gli ordinamenti del proprio Governo, non è un atto di potestà spirituale, ma un attentato politico alla esistenza del principato civile.

« Ad un sacerdote suddito del Re, il quale abbia per obbedienza contravvenuto così alle leggi del proprio paese, non può servire di scusa l'aver eseguito gli ordini della suprema autorità ecclesiastica. »

Sono queste, o signori, le massime già invalse nella giurisprudenza dei nostri supremi tribunali, protettrici dell'ordine pubblico e dell'incolumità sociale. È questo il diritto comune italiano, del quale siamo già in possesso. Bisogna ignorare tutti i precedenti giudiziari per mostrarsi scandalezzati della legge modestissima da noi proposta, la quale non fa che ripristinare quella condizione giuridica, che da lunga serie di anni preesisteva nei nostri Codici e nei nostri paesi.

Ora, o signori, consacrerò poche considerazioni specialmente all'articolo 1 di questa legge, che ha dato argomento alle più vive obiezioni.

Siccome probabilmente su quest'articolo molti intendono prendere la parola, mi piace anticipare alcune mie dichiarazioni, nella speranza che possano produrre risparmi di tempo e di discorsi.

Comincerò dal fare una schietta confessione: la compilazione di quest'articolo è poco felice, non mi è mai piaciuta. Ma io non ho spirito di paternità per esso, perchè non è mia fattura, lo ritenni quale uscì compilato dalla discussione senatoria.

Dirò di più; io stesso preparai due o tre altre formole, e le recai in seno alla vostra Giunta, dichiarandole che non mi arrideva la forma vaga ed indeterminata dell'articolo.

Riconosciamo tuttavia che quest'articolo è l'esenza della legge, poichè mettendolo a riscontro dell'articolo 17 della legge sulle garentie, è l'articolo 1 dell'attuale schema di legge che costituisce il complemento del citato articolo 17. Gli altri articoli non hanno che un'importanza secondaria, imperocchè in essi si parla di discorsi, di scritti pubblicati e di oltraggi; ma è nell'articolo 1 che si riconosce potersi dagli ecclesiastici abusare dell'esercizio del ministero sacerdotale e che, quando vi hanno abusi caratterizzati che producano l'effetto dannoso del turbamento delle coscienze o della

pace delle famiglie, il fatto costituisce reato e cade sotto la sanzione del citato articolo 1.

L'articolo 1 è la disposizione implicitamente riservata nelle ultime parole dell'articolo 17 della legge sulle garentie; e cancellarla importerebbe peggiorare appunto quella legge, e distruggerne un essenziale correttivo.

Per altro, pur riconoscendo vaga ed indeterminata la locuzione di quest'articolo, nel seno della Giunta fummo preoccupati da una considerazione tutta di convenienza. Non potevamo dimenticare che in Senato per ben quattro giorni erasi discussa la legge, e questo articolo aveva sollevato le maggiori difficoltà.

Ora, rimandando all'altro Consesso l'articolo, così come vedesi concepito, esso non avrebbe ragione alcuna per respingerlo: noi troppo rispettiamo quell'eminente Assemblea, per poter temere che essa possa oggi negare la sua approvazione ad una legge già stata dalla medesima un'altra volta approvata. Ma per poco che ne venga modificato il testo, l'altro ramo del Parlamento riprende la sua piena libertà, e può accettarlo o respingerlo come meglio crede.

Coloro adunque che hanno desiderio di veder questa legge approvata, e questa lacuna prontamente colmata nella nostra legislazione, facciano sacrificio del desiderio di una migliore locuzione, riservino le loro proposte pel miglioramento di questo articolo per la revisione definitiva del Codice penale nell'anno vengente. Ciò che importa, si è che la legge si approvi, e che non si preparino nuove difficoltà nell'altro ramo del Parlamento.

Come vedete, fummo arrestati da semplice riguardo di convenienza, ed indotti a conservare tuttora questo articolo quale ora si legge.

Esaminiamo tuttavia, se così come è concepito, l'articolo sia veramente incomprensibile, e meriti tutte le censure che contro gli furono scagliate.

Si censura primamente l'espressione *abusando del proprio ministero*, e si dice: che cosa è l'*abuso del ministero ecclesiastico*; dove esso comincia e dove finisce? E qui, adducendosi esempi ed ipotesi, si conchiude: questa espressione è troppo vaga ed incerta, e però aprirà la via all'arbitrio.

Poi si censura una seconda frase: *turbare la coscienza pubblica*. Non esiste una *coscienza pubblica*, ha detto l'onorevole Martini, perchè non vi è unanimità, e non può esistere in materia di fede. Inoltre anche questa è una espressione suscettiva di molti ed arbitrarii significati.

In terzo luogo, più incerta e censurabile è pure quest'altra: *turbare la pace delle famiglie*.

Ma quanto alla prima censura, che è la più grave,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

permettete, o signori, che io dichiaro che per me l'obbiezione non ha ombra di gravità.

Anzitutto nei nostri Codici, e specialmente nel Codice penale, la parola *abuso* si trova assai frequentemente adoperata, come *abuso di autorità*, *abuso della patria potestà*, *abusi dei custodi sui detenuti*, e simili: e si lascia ciascuna volta al senno ed al prudente criterio del magistrato dichiarare dove finisca il retto e legittimo uso delle facoltà e dei diritti, e dove ne cominci l'abuso.

Ma nella materia speciale del diritto ecclesiastico, questa parola *abuso*, o signori, non ha niente di vago e d'incerto; è una parola non volgare, ma tecnica, alla quale è annesso un significato preciso e determinato. Imperocchè tutti i giuristi sanno, in quali casi, allorchè vigeva il sistema preventivo, fosse ammesso l'appello o richiamo per *abuso del ministero ecclesiastico*.

Potete leggerne enumerati i casi nella famosa Legge organica francese sulla organizzazione dei culti del 18 germinale anno X; negli antichi editti, non solo di Francia, ma altresì in quelli di Emanuele Filiberto in Piemonte del 1560, ed in altri numerosi testi, i quali presso a poco risultano tutti riassunti nel seguente testo della citata legge francese: « Sono casi di *abuso del ministero ecclesiastico* l'eccesso di potere, ogni *contravvenzione alle leggi e regolamenti del regno*, le infrazioni delle regole consacrate dai canoni ricevuti in Francia, *l'attentato alla libertà*, ed ogni azione o procedimento che nell'esercizio del culto può *compromettere l'onore dei cittadini*, o *turbare arbitrariamente le loro coscienze*, o degenerare contro essi in oppressione, ingiuria, o *scandalo pubblico*. »

Osservate adunque quanto sia antica, precisa e tecnica quasi la stessa formola dell'articolo 1 della legge attuale.

Qui tutti gli atti dell'autorità ecclesiastica, nei quali si riscontrasse alcuno dei menzionati caratteri, sono qualificati *abuso del ministero ecclesiastico*.

La legge delle garentie nulla cangia in proposito. Abolisce l'appello per abuso come misura preventiva, gli sostituisce invece la giurisdizione repressiva, dichiara che quei fatti, i quali siano dichiarati *reati* dalla legge penale, saranno puniti.

Dopo ciò una legge penale, che contempla l'*abuso* dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni, una legge che adopera questa parola già consacrata da un significato proprio, speciale, tecnico nel diritto ecclesiastico, come potrà dirsi vaga, oscura, indeterminata, d'incerto significato?

E badate che questi processi essendo stati devo-

luti da un altro articolo del progetto alla competenza delle Corti d'assise, debbono prima necessariamente passare sotto gli occhi delle Sezioni di accusa composte di magistrati, i quali non possono, non debbono ignorare codesti precedenti legislativi. Quando adunque il magistrato della sezione d'accusa vedrà che si voglia qualificare per *abuso del ministero ecclesiastico* quello che tale non è, dichiarerà che non si fa luogo a procedere; quando invece riconoscerà concorrere precisamente uno dei casi sopra enumerati, rinvierà davanti alle Assise il ministro dei culti colpevole.

Ed allora appunto riuscirà utile l'ufficio dei giurati, come coloro che sono in grado di farsi interpreti della coscienza e dell'opinione pubblica.

Alla domanda dell'onorevole Martini, il quale chiedeva se esista una *coscienza pubblica* sol perchè non esiste unanimità, io rispondo, chiedendogli alla mia volta: esiste, o no, una *opinione pubblica*? Non mi direte di no, eppure dov'è l'unanimità in tutte le materie, nelle quali l'opinione pubblica può manifestarsi? I giurati sono chiamati appunto ad essere gli interpreti dello stato dell'opinione; sono essi che diranno se l'atto sia tale che abbia recato l'agitazione nelle coscienze in una gran parte di cittadini, in quei cittadini che compongono il pubblico, specialmente nel luogo dove l'abuso è avvenuto, o se la pace delle famiglie ne sia stata turbata.

Non sono poche, o signori, le disposizioni di legge penale, in cui si incontrino formole altrettanto vaghe, e soggette ad apprezzamenti discrezionali. Mi basti rammentarvi quella, in cui si richiede, come elemento necessario a costituire un reato, il *pubblico scandalo*. Si può egualmente domandare: in che consiste il pubblico scandalo? È qualche cosa che somiglia di molto alla turbazione della coscienza pubblica. Eppure chi deve decidere se vi sia stato *scandalo*, oppur no? Lo decidono i magistrati togati o popolari col loro libero apprezzamento.

Dunque, o signori, non mi pare che le obiezioni mosse contro la formola dell'articolo 1 sieno di tanto peso da indurci a non accettare il ripristinamento di codeste disposizioni, che per 20 anni hanno potuto figurare senza rimprovero e senza danno nei Codici nostri.

L'onorevole Nocito affermò, e volle accrescere fede alle sue parole con la testimonianza di un insigne criminalista che tutti in Italia onoriamo, non esservi esempi legislativi, meno che nel solo Codice Portoghese, di disposizioni penali somiglianti a quelle della presente legge. Aggiunse che nello stesso Codice Portoghese del 1852 esse di poi furono can-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

cellate da un'ordinanza reale del 1853. Ma codeste affermazioni non sono esatte.

Anzi tutto il Codice Portoghese del 1852 contiene in altri articoli ben più severe disposizioni, che non sono state nè punto nè poco modificate, e trovansi tuttora in vigore. Mi basti rammentare l'articolo 136, così concepito:

« Ogni ministro ecclesiastico, che si serva delle sue funzioni religiose per alcun fine temporale riprovato dalle leggi del regno, sarà condannato alla prigione correzionale per 3 anni. »

Questo articolo, a mio avviso, nella sostanza e negli effetti contiene una disposizione più o meno equipollente a quella dell'articolo 1 del nostro disegno di legge; anzi la sua formola mi sembra ancora più larga, elastica e comprensiva della nostra.

È vero che vi è anche scritto un altro articolo, l'articolo 139, in cui si punisce il ministro del culto « che ricusi, senza motivo legittimo, l'amministrazione dei sacramenti; » ma neppure sussiste che questo articolo siasi revocato. Un'ordinanza del potere esecutivo, emanata da un Ministero clericale portoghese nel 1853, lo rese soltanto di difficile esecuzione, circa il modo di constatare e verificare il rifiuto ed i suoi motivi; ma in un paese costituzionale il potere esecutivo non avrebbe potuto rinvocare con una semplice ordinanza una disposizione di legge. Non esiste alcun atto del potere legislativo portoghese, che abbia abrogato la cenata disposizione del Codice.

Anzi vi è di più: nel nuovo progetto di Codice Penale pel Portogallo, che è del 1864, si vede mantenuto il medesimo articolo 139, con altri ancor più aggravanti le pene e le criminalità a carico dei ministri del culto.

Parimenti non è vero che di disposizioni somiglianti non abbiasi esempio in altri Codici; mi basti, a dimostrare il contrario, leggervi un articolo del Codice Penale Ticinese. E con questa lettura credo altresì rispondere all'invocata autorità dell'insigne criminalista, alla cui vasta e liberale sapienza ben volentieri io m'inchino.

Egli in una nota della sua opera fece allusione puramente e semplicemente alla incriminazione del *rifiuto dei sacramenti* da parte dei ministri del culto, che in verità, è il più arduo dei casi che il legislatore possa regolare. Ma egli non si avvisò mai di sostenere in generale, non potersi gli *abusi* di ogni genere dei ministri del culto dal legislatore penale elevare a reati, anzi professò esplicitamente la dottrina contraria.

Senonchè tutti sanno che il merito di una gran parte di compilazione del Codice Penale Ticinese

spetta a quello stesso dottissimo professore, di cui a ragione l'Italia si onora.

Or bene, udite il preciso tenore dell'articolo 139 del Codice Penale Ticinese:

« Il ministro del culto, che coll'indebito rifiuto del proprio ministero *turba la pace delle famiglie e l'ordine pubblico*, è punito con la detenzione dal secondo al terzo grado, e con la multa dal terzo al sesto grado, e nei casi più gravi si aggiunge l'interdizione dall'ufficio.

« Il ministro del culto rifiuta indebitamente il proprio ministero, quando prende a motivo o pretesto l'ubbidienza che taluno abbia prestato alle leggi ed all'autorità dello Stato, o l'esercizio di facoltà, diritti od uffici costituzionali o legali. »

È chiaro adunque che questa disposizione del recente Codice Ticinese riproduce, benchè più categoricamente e specificamente, la disposizione dell'articolo 268 del nostro Codice penale del 1859, trasfusa nella più generica formola dell'articolo 1 del presente progetto di legge.

Ma vi ha di meglio: in questa formola dell'articolo 1 del nostro progetto di legge più non si parla di *rifiuto di sacramenti*; si punisce soltanto in genere nel ministro del culto l'*abuso del proprio ministero*.

Indi si aggiunge che non tutti gli abusi sono reati. Non si è voluta autorizzare l'investigazione degli abusi occulti; la legge richiede che essi abbiano avuta un'esteriore pubblicità e notorietà. Anzi tale pubblicità e notorietà deve anche essere accompagnata dalle condizioni speciali e caratteristiche dell'agitazione degli animi, cioè del turbamento della coscienza del pubblico, ovvero dai disordini e dalle discordie suscitate nel seno delle famiglie.

Ciò dimostra quanto la legge sia circospetta: essa restringe di molto le sue sanzioni.

Vi sono abusi unicamente soggetti alle leggi civili. Perchè vi sieno abusi soggetti alle sanzioni penali di questo articolo, si richiede il concorso delle condizioni delle quali vi ho parlato.

Del resto, signori, io non ho difficoltà di fare fin d'ora una dichiarazione, che la vostra Commissione nella sua saviezza esaminerà se possa reputarsi sufficiente a calmare ogni legittimo scrupolo ed a lasciar sussistere quest'articolo tale quale esso è nella legge, senza esporci al pericolo di vedere, per le mutazioni che in esso s'introducessero, combattersi o respingersi altrove il progetto medesimo.

Io dichiaro che nel concetto del Governo non sono reati di abuso dei ministri dei culti, se non quei soli i quali costituiscono un eccesso della potestà ecclesiastica per la sua invasione nel campo politico, quando cioè l'atto ecclesiastico sia pregiudizievole

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

od offensivo alle leggi ed alle istituzioni dello Stato, alla sua costituzione politica, ai suoi ordini liberi: ben inteso che anche in tali casi si richiedono le già menzionate speciali condizioni, e che l'atto sia stato accompagnato da tale notorietà e pubblicità che abbia prodotto l'effetto dannoso di commuovere e turbare il sentimento della popolazione, lo spirito pubblico, la coscienza pubblica, e di far divampare la discordia nelle famiglie.

Io credo, o signori, che questa possa essere riguardata come l'interpretazione ragionevole dell'articolo, e che qualunque commentatore della legge non potrebbe mai credere che lo Stato intenda con quell'articolo di dogmatizzare, entrare nel campo delle credenze, fare da teologo, discutere le questioni che riguardano l'esercizio del potere spirituale, nei rapporti di ordine interno della Chiesa, e quanto ad obblighi puramente ecclesiastici. Ma l'apparenza di questo esercizio non può mai divenire un motivo, od un pretesto per offendere l'ordine pubblico, per muovere guerra alle istituzioni ed alle leggi dello Stato, per offenderle.

In quest'ultimo caso lo Stato è nel suo dominio giurisdizionale, provvede a materie di sua esclusiva competenza: quand'egli vieta e punisce, non eccede i confini della propria potestà; non vi è a temere che la legge possa venire, sotto questo punto di vista, tacciata d'illegittimità, di eccesso, d'ingiustizia.

Signori, prima di porre termine alle mie parole, io vi prego non solo di portare uno sguardo sulle vere condizioni attuali d'Italia, ma di elevarvi altresì col pensiero a quelle che eventualmente, in altri tempi e circostanze, probabilmente potranno sorgervi, ed infine alle condizioni generali in cui versano l'Europa intera ed il mondo cattolico.

L'età dei popoli non si conta a giorni; i giorni della vita delle nazioni sono i lustri e i decenni. Le leggi sono fatte per provvedere a tutte le contingenze ed a' pericoli che ne accompagnano l'esistenza, acciò in faccia ad essi la società non si trovi inerme, ma protetta dalle sue naturali e legittime difese contro le insidie di nemici interni e la violenza di aggressioni esterne.

Taluno dei preopinanti ha felicitato l'Italia di avere nel suo seno il Papato, di essere la sede di così antica e potente istituzione. Voglio riconoscerlo: ma si ammetterà benanche che l'Italia avrà nel Papato un grande e formidabile pericolo, fino a quando i fautori e partigiani del medesimo non abbiano depresso ogni pensiero del riacquisto del potere temporale, e non cessino di essere le numerose schiere degli ecclesiastici italiani travagliate dalla Santa Sede con istruzioni ed incarichi incom-

patibili col mantenimento dell'unità nazionale e delle libere istituzioni.

Finchè nel nostro seno abbiamo pericoli somiglianti, quale imprudenza cieca non sarebbe quella di abbandonare nelle nostre leggi penali quei mezzi di difesa, che non mancano anche nei Codici di paesi che si trovano in condizioni dalle nostre ben diverse?

Oggi il Papato quasi, si direbbe, per compensarsi della perdita che ha fatta del pieno e diretto dominio temporale sopra un ristretto territorio, sembra animato più che mai dall'ardente ambizione di riacquistare un'alta ed indiretta dominazione politica, non spirituale, su tutto il resto del mondo cattolico.

Non ne ebbe mai altrettanta facilità, come dopo la proclamazione del nuovo dogma della *Infallibilità*, e l'autorazione della indipendenza episcopale compiuta con l'ultimo Concilio Vaticano. Le basi antiche del cattolicesimo sembrano scosse e mutate; le relazioni del Papato con gli Stati cattolici hanno perduto gran parte delle antiche garanzie.

Perciò, o signori, un grido di salvezza si udì levarsi contro il minacciato incendio delle civili discordie non solamente nella Germania, ma nella Svizzera, nella Spagna, nel Brasile, nel Messico ed in altre Repubbliche dell'America del Sud, nella stessa Inghilterra, dove un uomo calmo e pacato, come il Gladstone, ha scritto che sono politici di corta vista in Italia quelli che non pensano al domani, e si addormentano sui pericoli nei quali versiamo egualmente e più che in altri paesi del mondo cattolico.

Pur troppo oggidì più che mai il Papato, che potrebbe elevarsi alla purezza di un'istituzione schiettamente religiosa, aspira ad essere dappertutto una istituzione politica. Nulla ha dimenticato, e nulla ha rinunziato delle antiche secolari aspirazioni. L'odierna politica cattolica non è punto diversa da quella dei secoli precedenti. Non vi è bisogno di evocare dai vecchi sepolcri le ombre dei Gregori, degli Innocenzi e dei Bonifaci. Se Innocenzo III, pontefice dei più sapienti, condannò la *Magna Carta* inglese, e Bonifacio agitò l'Europa con la famosa Bolla *Unam Sanctam*, più tardi Innocenzo X condannò con altra Bolla gli accordi della pace di Westfalia come dannosi alla Chiesa, ed il Pontefice Pio VI anche nel 1789 ripeteva ai vescovi tedeschi che doversero considerare la pace di Westfalia come una oppressione alla Chiesa!

Sisto V, ieri vel rammentò un altro oratore, nel secolo XVI mette all'Indice il libro del gesuita Bellarmino sulla potestà del Papa, solo perchè questo gesuita, dopo avere ammessa nel Pontefice l'autorità di deporre i Re, e di annullare tutte le leggi civili

contrarie alla Chiesa, aveva soggiunto che il Papa non avesse un potere diretto, ma soltanto indiretto, sul temporale in tutti i paesi della terra.

Il cardinale De Luca, piissimo uomo ed eminente giureconsulto, nel secolo XVII, nella sua *Relazione della Corte di Roma*, anch'egli non dubita di professare l'opinione che al Papa appartiene un *dominio abituale* su tutti i regni ed imperi, ed il diritto di deporre i loro reggitori.

Ed avvicinandoci ai nostri giorni, lo stesso attuale Pontefice Pio IX con una Bolla del 22 giugno 1868 condannava le nuove istituzioni costituzionali introdotte in Austria, dichiarandole nulle, e minacciando la scomunica a coloro che le eseguissero! E non credè di far nulla che si allontanasse dagli esempi dei suoi antecessori.

Che più? Quasi programma politico contemporaneo, risuona ancora agli orecchi dell'Europa questa celebre proposizione del cardinale Manning, raccolta e commentata dal Gladstone: « Cristo divide i due poteri, lo spirituale dal civile, e li affidò a due mani differenti, acciò non possano mai riunirsi in una sola, fuorchè nella sua ed in quella del suo vicario in terra! »

Percorrendo questi documenti, e leggendo il Silabo, l'ultima manifestazione della politica ecclesiastica, non è permesso dubitare che nella Curia di Roma papale vivono ancora tradizioni immortali, che essa non può in nessuna guisa mutare nè dimenticare. Convieni adunque che gli Stati civili, e primo fra tutti l'Italia, siano apparecchiati a traversare nuovi periodi storici di pericoli e di lotte, anzichè addormentarsi, come imprudenti viaggiatori, sull'orlo di un abisso.

Credete voi che si potesse fare di meno per la difesa dello Stato, che il presentarvi gli articoli di legge innocentissimi, che vi stanno innanzi agli occhi? Se mai s'incontrasse difficoltà ad accoglierli; potrei io avere il coraggio di presentarvi lo schema di legge ben altrimenti importante sul regolamento della proprietà ecclesiastica, riservato dall'articolo 18 della legge sulle garentie? Non dovrei forse prevedere difficoltà insuperabili?

La presente discussione è per me un esperimento della opinione della maggioranza progressista e riformatrice di questa Camera; io rendo omaggio alla medesima, e non confondo con essa l'opinione isolata, individuale espressa dai pochi oratori che si oppongono a questa legge per scrupoli rispettabili, ma insussistenti.

Vogliate dunque, o signori, senz'altro far cessare tutte le incertezze. Questa legge (credo averlo dimostrato) è opportuna, è giusta, è necessaria a difendere la nazione italiana da non dispregevoli cimenti;

Ella inoltre è la prima legge che si discute in questa Assemblea. Anche di ciò volle farmi accusa l'onorevole Bovio, quasi attribuendo ad un deliberato disegno ciò che unicamente derivò dalla mancanza di altre leggi pronte a venire in discussione innanzi alla Camera. Ad ogni modo un tal fatto mi dà il diritto di dire agli amici del Ministero e della libertà: Questa è la prima delle proposte legislative di riforma che vi è sottoposta; è il primo dei passi che siete invitati a muovere nel lungo cammino delle riforme morali, amministrative, tributarie, economiche, che dovete percorrere.

Rigettate adunque i ciechi e timidi consigli, che vorrebbero fin da ora arrestarvi al cominciamento del vostro viaggio.

Il vostro voto su questa legge dimostri a tutta la nazione ed al mondo, che noi rispettiamo altamente la libertà religiosa; che essa per noi è sacra quanto e più di tutte le altre libertà; che onoriamo la religione, quando essa sia quella, che deve essere nella sua essenza, un insegnamento di carità, di amore e di pace. Ma reprimendo gli eccessi politici e mondani dei ministri dei culti, facciamo sapere altrui che le fibre del nostro cuore battono di non minore affetto per le libere istituzioni del nostro paese; che nulla vi ha per noi di più sacro che la felicità ed incolumità della carissima patria nostra; che siamo risolti e concordi nel conservare questa meravigliosa creazione della civiltà moderna inviolata e sicura da nemici di ogni sorta, nel difendere dai pericoli l'Italia nostra rediviva all'unità ed all'indipendenza. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altri deputati, chiedo all'onorevole Paternostro di volermi dire quando intenda svolgere il suo progetto di legge, di cui fu data lettura in principio della tornata?

PATERNOSTRO. Sono agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per le finanze ha qualche difficoltà a che questo svolgimento abbia luogo nella tornata di lunedì?

(*L'onorevole ministro per le finanze accenna di no.*)

Allora lo sviluppo di questa proposta di legge sarà posto all'ordine del giorno della seduta di lunedì.

Chiedo all'onorevole ministro per le finanze il quale aveva proposto che venisse differito lo svolgimento dell'interpellanza che intende muovergli l'onorevole Di Rudinì, quando creda di rispondervi.

DEPRETIS, ministro per le finanze. Risponderò a questa interpellanza appena esaurita la presente discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Rudinì acconsente?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

DI RUDINÌ. Non posso che ringraziare l'onorevole ministro di avere accettata per quel tempo la mia interpellanza.

PRESIDENTE. Allora, se la Camera ha nulla in contrario, l'interpellanza dell'onorevole Di Rudini sarà posta all'ordine del giorno dopo la discussione del disegno di legge che attualmente ha luogo.

(Questa proposta è approvata.)

La parola spetta all'onorevole Maiocchi.

INDELLI. L'ho domandata per un fatto personale.

PRESIDENTE. Voglia dapprima indicare il fatto personale.

INDELLI. Enuncierò brevemente il fatto personale.

L'onorevole guardasigilli non ha ben considerato, sebbene certo con intenzione sempre benigna, una frase che poteva per avventura ferire coloro i quali hanno parlato contro questa proposta di legge.

Egli ha detto che dopo la dichiarazione d'urgenza di questo progetto di legge, coloro i quali parlavano dell'inopportunità di esso, furono per lo meno poco teneri del loro decoro e della loro dignità.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. No; poco teneri del decoro e della dignità della Camera.

INDELLI. Su questo punto mi basta questa sua rettificazione.

Ma egli ha detto cosa assai più rilevante. Egli ha detto che la dottrina della supremazia dello Stato sulla Chiesa, il richiamare il clero all'osservanza delle leggi dello Stato, formano parte del programma del partito, e che in certi casi coloro i quali dissentono da questa legge potrebbero per avventura chiamarsi disertori delle idee del partito stesso. (No! no!) L'ha detto; il significato della sua frase è questo; lasciamo le parole e prendiamo la sostanza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Consciamente o inconsciamente.

INDELLI. Consciamente.

Ora io ho il diritto di protestare che consciamente non credo di disertare le idee del partito a cui mi onoro di appartenere; e la ragione è la seguente.

Io credo di dividere con tutti i miei amici la dottrina della supremazia dello Stato, la dottrina che il clero, come tutti coloro i quali vivono nell'ambiente civile di una società retta da leggi ben determinate, deve obbedire a queste leggi. Ma ritengo dall'altra parte che un partito non possa confondersi con una pattuglia militare; ritengo che, quando una dottrina è enunciata, ciascuno poi è libero di discutere sulle sue applicazioni; e meno che noi non vogliamo rinunciare a quella privata ed individuale coscienza che ciascuno deve avere delle proprie opinioni, per venire qui a non fare altro che ad

affermare od a negare, a seconda di coloro i quali sono i direttori o i capi di questo partito.

Non lo credo, e non credo che nessuno in questa Camera, a qualunque partito appartenga, abbia queste specie di intelligenza dei proprii diritti e dei proprii doveri nell'essere membro di un partito.

Io credo che noi dividiamo certe dottrine, un certo gruppo di idee intorno al quale ci rannodiamo; ma quando ad una ad una queste idee vengono ad essere svolte nella loro applicazione, trovano dei dissensi, delle divergenze di opinione. Non mi pare che vi possa essere sapienza, non mi pare che si possa cogliere realmente frutto da una discussione, se non quando questa discussione trova il cozzo dei termini opposti, trova opinioni diverse. Questa è la ragione per cui ho creduto di domandare la parola. Io protesto altamente che non ho bisogno di avere il coraggio, come pare dicesse l'onorevole guardasigilli, che lo abbia avuto l'onorevole Bortolucci di dire che egli era amico del Papa. Io dirò che le mie opinioni sono perfettamente uniformi a quelle del partito a cui appartengo, sono perfettamente uniformi al razionalismo del mondo moderno. Ma che da queste idee comuni traggo delle conseguenze le quali sono diverse da quelle che l'onorevole ministro e altri hanno tratto in appoggio di questa legge.

Questo è quanto aveva bisogno di dichiarare; essendo questa l'intenzione che la Camera deve rilevare dalle mie parole, affinché non vi siano equivoci di sorta.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Maiocchi.

MAIocchi. Dopo tante e così ampie discussioni, dopo la facondissima perorazione dell'onorevole ministro in difesa della legge, non sarà per certo dato ad un inesperto oratore il dire cose nuove e molto meno influire sulla votazione: tuttavia io trovo mio dovere di parlare perchè sia chiaro a tutti dentro e fuori del Parlamento il significato del voto contrario che io e gli amici miei daremo a questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Onorevole Maiocchi, abbia la bontà di scendere più abbasso perchè, a quel punto, gli stenografi non lo sentono bene.

MAIocchi. L'onorevole Abignente disse di comprendere l'opposizione dei clericali a questo progetto, non quella dei liberali, e l'onorevole Muratori ha ieri suffragato il medesimo concetto; ora io che comprendo benissimo che uomini insigni e della loro tempra accettino qualunque disposizione che limiti la libertà anche di un solo sagrestano; io cercherò di dimostrare loro che fra i più decisi avversari del cattolicesimo vi hanno molti uomini

che desiderano conservare l'imparzialità e la logica anche in confronto dei loro nemici e che chiedono di essere posti in condizione di combatterli lealmente e vittoriosamente invece di continuare quelle perpetue ostilità che conducono a nessun risultato. E l'onorevole Bortolucci e i suoi pochi correligionari che credo siano tutti fuori del Parlamento si ricordino una volta che nelle file dei radicali di mangia-preti non ve n'ha punto, ma vi hanno dei costruttori dell'edificio della libertà del quale è impossibile porre persino la prima pietra laddove imperano il Concilio di Trento ed il Sillabo.

Esaminando il dottissimo elaborato della Commissione non si può frenare una dolorosa meraviglia nel ravvisarvi la contraddizione nella quale è caduta inducendosi a formulare il progetto di legge quale ci viene presentato, e specialmente il primo dei relativi articoli che dà il nome a questa legge sugli abusi dei ministri del culto, mentre, come si prova irrefragabilmente dalla relazione, il solo uso ed esercizio del proprio ministero, renderebbe il sacerdote cattolico in aperta ribellione allo Stato; epperò quando per la discussione generale venisse questo progetto adottato, io mi riservava di parlare contro l'articolo 1, se non che, dietro le spiegazioni date poco fa dall'onorevole guardasigilli, quando la legge, come credo, fosse accolta, io ristarò da qualsiasi avviso sugli articoli.

Se la pubblica opinione non si fosse già così chiaramente manifestata contro la legge delle guarentigie 13 maggio 1871, la splendida e documentata relazione che precede il progetto in discorso ci renderebbe persuasi della necessità di infirmarne gli effetti, con disposizioni ben più radicali di quelle che ci si offrono oggi.

Lamentasi in questa relazione che quella legge 13 maggio 1871, che originò l'altra 5 giugno 1871, disarmò lo Stato al cospetto della Chiesa cattolica, abolendo quasi tutte le preminenze dello Stato nella polizia esteriore della Chiesa; si deplora che all'ombra della protezione accordata dallo Stato si rinvigorisca il partito clericale che si prefigge pubblicamente di restaurare il potere temporale; si constata che la dottrina della Chiesa cattolica l'ha trasformata in una istituzione politica; ma dopo tutte queste erudite e convincenti premesse si dichiara di non volere e di non potere riporre in discussione o censurare quella legge fatale delle guarentigie, e dopo di avere ammesso che il clero inferiore è esposto alle ire dei superiori se adempie ai doveri del cittadino, lo lascia poi per la presente legge il primo esposto e principale bersaglio alla severità dell'autorità civile, col conforto di potere intentare una lite giudiziaria per indennità contro chi di ra-

gione: infine ad un magnifico discorso di Sinistra succede l'accettazione di una proposta di legge che nulla contiene che accenni ad un deciso indirizzo verso la libertà di coscienza e verso un sistema che realmente tolga ai nemici della patria i mezzi di proseguire la guerra, ma non ai gregarii fra i nemici e per atti ordinari del culto, bensì allo stato maggiore, nell'ordine altissimo dell'insegnamento e della educazione.

Io ricordo di essere stato presente ad una risposta data da un parroco a talune persone che in una numerosa e festevole riunione lo rimproveravano di aver letto sul pergamo una pastorale pontificia molto ostile agli Italiani. Se io non l'avessi letta, disse egli, in tre giorni lo si sarebbe saputo a Roma, ed io sarei stato rovinato, e nessuno di voi liberali verrebbe in mio sussidio. Ecco la sintesi della situazione del basso clero in Italia dall'applicazione della vantata formola: libera Chiesa in libero Stato, dal non aver mai il Governo italiano imitato i nostri avi i quali coltivavano il sentimento religioso come coefficiente dell'umana probità, ma consideravano il loro pontefice come un funzionario dello Stato, e non come un padrone dell'anima dei cittadini, perocchè è impossibile concepire un impero efficace sul corpo degli individui, come delle moltitudini, senza averne la direzione dello spirito.

Senza inoltrarmi nel pelago di questo tema così decisivo per l'avvenire d'Italia, io per ora mi limito ad additare ai rappresentanti della nazione che la proposita legge non giova al compimento del programma governativo sviluppato dal nuovo Ministero il 28 marzo, di voler « regolare l'amministrazione dei beni della Chiesa, affinché l'associazione spirituale dei cattolici rimanga un fatto spontaneo vivificato dalla ingerenza laicale. »

Effettuata questa più radicale trasformazione, non dubiti il Ministero di poter procedere ad altre utilissime disposizioni senza quelle avversioni che il presente progetto gli può suscitare.

Se la posizione del potere esecutivo è peggiorata per effetto della legge delle guarentigie 13 maggio 1871, io non veggio perchè il Ministero non ne proponga l'abrogazione ora che ha una immensa maggioranza disposta a non riconoscere alcun carattere internazionale in detta legge e convinta che la necessità di circondare il papato di guarentigie non nasce da alcun diritto di gente estranea all'Italia, ma era nella mente della maggioranza di quei tempi.

Io non so perchè il ministro abbia preferito completare, come disse testè, la legge sulle guarentigie; certo che se egli la considera, come udii nella sua perorazione, entrata nel diritto pubblico italiano, egli saggiamente oprò ripristinando in vigore gli

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877.

articoli del Codice penale; ma io non conosco per quale ragione un atto rimasto unilaterale per mancanza di accettazione, possa essere sottratto alla possibilità di abrogazione per parte del potere legislativo.

E certamente il paese che, chiamato nelle ultime elezioni a pronunciarsi per il programma di Destra o per quello di Sinistra, ha risposto con voce così chiara, ha diritto che il Governo si ponga decisamente su quella via che da questi banchi veniva sempre additata, e in speciale modo sopra una questione morale. Vi ponno essere discrepanze fra gli uomini del medesimo partito in questioni amministrative o finanziarie, ma nell'ordine delle idee che caratterizzano le aspirazioni nazionali, e che sono destinate a formare il carattere delle venture generazioni, non è permesso camminare alla cieca, come si è fatto finora.

Ma affinché il Parlamento sciogla una volta il problema è necessario che l'equazione sia posta nei veri termini di esso.

Deve lo Stato italiano dividere la sovranità con un altro potere affatto indipendente dalla nazione per diritto elettorale o per nomina del proprio Governo? Ovvero: può una Chiesa religiosa infirmare il diritto nazionale competente agli Italiani come ad ogni altro popolo? Io so che vi ha tanto spirito unitario in Italia e tanto patriottismo da rendere pressochè unanime una risposta negativa anche con un plebiscito.

Ebbene, senza previamente promulgare l'assoluta, esclusiva sovranità dello Stato, in confronto di tutti i culti immaginati ed immaginabili, pendenti gli effetti di questa asserita libertà della Chiesa, ogni disposizione non farà che suscitare un conflitto che si vuole eliminare. Vale più un'oncia del buon senso di Lutero che non tutti i volumi che si sono stampati per conciliare il cattolicesimo colla sovranità civile, del che sono convintissimo, malgrado l'opinione dell'onorevole oratore Di Masino, ed accetto di buon grado la taccia di leggero che ne verrei a soffrire, giacchè la dividerei con milioni di sapienti e virtuosi acattolici che sono costretto invidiare, qualunque sia il giudizio che egli ne porti.

E però io, che ho tanto ammirato il logico e filosofico discorso dell'amico onorevole Bovio, in questo solo non posso consentire con lui, che l'incredulità possa nell'efficacia di una ricomposizione morale della nazione supplire il metodo di Lutero; ma non è questo il momento di trattare siffatto tema.

L'onorevole Martini che pel primo ha parlato contro questo progetto, ha brillantemente provato quanto sia vano e pericoloso ogni tentativo di conciliazione.

Ogni discussione sulla complicità o colpevolezza dei subalterni del sacerdozio, del vescovo o del Papa, ogni indagine sulla responsabilità giuridica di ciascuno di essi è oziosa; una volta ammesso un Papato che nega qualunque altra autorità superiore a se stesso, nessuno è responsabile, nessuno è reo; è rea l'istituzione, e contro essa anzitutto devono rivolgersi le decisioni nazionali.

Ed a questo proposito mi dolse ieri di aver sentito l'onorevole Muratori rammentare ed approvare i fatti del Governo sardo contro l'arcivescovo Frasson e contro altri ecclesiastici: sin d'allora io, avversissimo come adesso al cattolicesimo, deplorava l'incoerenza di un Governo che si proclamava cattolico non osservando gli ordini del Concilio di Trento, incoerenza che doveva condurlo a subire l'alleanza con un potentato a tali condizioni che non avrebbero certamente conchiuso alla unificazione d'Italia se opposte alleanze, e vittorie ed avvenimenti straordinari fuori d'ogni umana previsione, non avessero supplito alla poca sincerità del suo programma.

E che la istituzione anzitutto debba essere non accettata prima di concretare una legislazione in materia religiosa ci vien confermato anche dal solo discorso dell'onorevole Bortolucci. Per esso il tipo dei Pontefici cattolici è Papa Ildebrando, Gregorio VII, e noi sappiamo che se la volontà di quel teocrata servisse di norma ai nostri giorni, altro che *exequatur* dei Governi civili, è il Papa che dovrebbe dare l'*exequatur* a qualsiasi Governo, l'investitura a qualunque Principe. Ma sopra la strapotenza pretesa dai Pontefici abbastanza avete ascoltato dall'egregio oratore guardasigilli. L'onorevole Bortolucci ha sostenuto che non avendo la Santa Sede intervenuto al Trattato di Westfalia, questo non può servir di base a qualsivoglia diritto in suo confronto, dovendosi considerare come una *res inter alios acta*, cosicchè tutte le Convenzioni e gli Statuti per volere di Principi o di popoli modificanti la loro condizione politica intervenuti senza il *placet* pontificio sono tutti sottoposti alla tacita riserva di annullamento.

Si dice che il cattolicesimo non può essere abolito con un decreto del Parlamento. Ma nessuno io penso, neppure fra i più fervidi anti-cattolici crede di arrivarvi per mezzo di un decreto: ma però tra l'abolirlo e il favorirlo materialmente e moralmente come si è fatto dai nostri ottimati in questi 16 ultimi anni, e come si sarebbe fatto ancor più se gli avvenimenti non fossero loro stati contrari, vi ha una certa distanza. Io dall'avvenimento della Sinistra al potere mi aspettavo che in questo rapporto il distacco fosse radicale, luminoso.

Ognuno di noi conosce che qualunque uomo anche santissimo per dottrina e per condotta abbia voluto nei modi i più benevoli consigliare al Papato qualche riforma, ha fatto la fine di Arnaldo da Brescia, di Savonarola, di Aonio Paleario. Un cattolicesimo plasmato alla Manzoni, alla Cavour e persino alla forma vagheggiata dalla *Nuova Antologia* e dai grandi giornali moderati è ugualmente ripudiato e detestato che una dottrina eretica, ed è pur troppo destinato a perpetuare l'equivoco e la inferiorità morale dei popoli che lo mantengono. Di questa inferiorità dei popoli cattolici avete ieri l'altro sentito le prove nel dottissimo discorso dell'onorevole Petruccelli.

Che, se noi ci rallegriamo che i compilatori viventi di quei giornali non subiranno il supplizio di Savonarola o di Aonio Paleario, lo dobbiamo alla istituzione dei carabinieri, non già alla possibile mitigazione degli inquisitori di Santa Madre Chiesa. Io mi augurerei che all'attuale Rappresentanza nazionale il Ministero presentasse un progetto che persuada gli Italiani avere il Governo abbandonato quel sistema di ipocrisia giustamente rimproverato dai giornali clericali, poichè bisogna confessar loro questo merito di negare francamente la legittimità del Governo nazionale, e di dichiarare che colla religione cattolica è ripugnante ed assurdo ogni concetto di libertà religiosa. E tanto più io mi augurerei che venissero poste sinceramente le questioni, inquantochè è necessario di approfittare della saldezza della immensa maggioranza dei deputati nella confessione e nella esecuzione di quei principii di progresso in nome dei quali hanno riportato la palma elettorale.

Nel dichiararmi niente soddisfatto del progetto che ora è discusso, io mi affretto a soggiungere di riconoscere le buone intenzioni che lo dettarono, e non intendo perciò di allontanarmi neppure un palmo dal mio programma di fiducia nell'attuale amministrazione governativa.

Non credo che un voto dissenziente della Camera per questa insufficiente ed indeterminata misura in materia religiosa possa portare alcun nocimento alla compattezza della maggioranza a favore del Ministero dal quale aspettiamo l'attuazione delle progressive riforme in ogni ordine della pubblica amministrazione, ed a favore in particolare dell'illustre giureconsulto che regge la giustizia.

E conchiudo: io che amo i sacerdoti come individui, quali fratelli della comune patria italiana, dei quali molti io stimo altamente, che in pari tempo però intendo mantenermi sempre fedele al mio programma politico, e vorrei vedere riformato il concetto direttivo, non perseguitati gli individui, trovo questo progetto soltanto molesto agli infimi ordini del clero, trovo che debba essere preceduto da misure che affermino l'assoluta e completa sovranità laicale, e voterò quindi contro il medesimo.

PRESIDENTE. La discussione è rinviata a lunedì.

La seduta è levata alle 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Svolgimento della proposta di legge dei deputati Paternostro ed altri per modificare l'applicazione ai comuni di Sicilia della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero;

3° Interpellanza del deputato Di Rudinì al presidente del Consiglio intorno alle intenzioni del Governo riguardo alle proposte della Commissione d'inchiesta sulla Sicilia;

4° Discussione del progetto di nuovo regolamento della Camera;

5° Relazione di petizioni.

